

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

182.

20 MAGGIO 1970

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI

MERCOLEDÌ 20 MAGGIO 1970

Presidenza del Presidente
TRABUCCHI

La seduta ha inizio alle ore 19,30

La Giunta, dopo interventi dei senatori Fabiani, Torelli e del Presidente, approva la relazione, da presentare all'Assemblea, redatta dal senatore Schiavone, sull'elezione contestata del senatore Graziano Verzotto nella Regione della Sicilia.

Successivamente la Giunta, dopo interventi dei senatori Bermani, Torelli e del Presidente, approva la relazione, da presentare all'Assemblea, redatta dal senatore Ricci, sulla elezione contestata del senatore Francesco Stefanelli nella Regione della Puglia.

Infine il senatore Pecoraro, relatore per la Regione delle Marche, riferisce sulle cariche ricoperte dai senatori eletti nella predetta Regione. Dopo interventi dei senatori Bermani, Ricci e del Presidente, la discussione è rinviata ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 20,45.

COMMISSIONI RIUNITE

2^a (Giustizia)

e

8^a (Agricoltura)

MERCOLEDÌ 20 MAGGIO 1970

Presidenza del Presidente
della 2^a Commissione
CASSIANI

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Tortora

La seduta ha inizio alle ore 10.

IN SEDE DELIBERANTE

« Norme integrative della legge 22 luglio 1966, n. 607, per la determinazione del canone e per il riscatto delle enfiteusi urbane ed edificatorie » (675), d'iniziativa dei senatori Gatto Simone ed altri,

« Norme in materia di enfiteusi » (654), d'iniziativa dei senatori Cipolla ed altri
(Discussione e approvazione)

In apertura di seduta, il Presidente formula auguri di pronto ristabilimento per il senatore Fenoaltea, relatore per la 2^a Commissione, assente per motivi di salute.

Il senatore Zuccalà dà quindi lettura di un'ampia relazione del senatore Fenoaltea.

Partendo dalle principali disposizioni della legge 22 luglio 1966, n. 607, tale relazione ricorda la sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 1969 che, pur dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della stessa legge, lasciava in vita la norma intesa all'abrogazione dell'articolo 962 del Codice civile. In base alle argomentazioni della Corte tale abrogazione avrebbe però operato solo per le enfiteusi rustiche, con la conseguenza che i canoni delle enfiteusi edificatorie avrebbero potuto essere rivalutati.

Dopo ampi riferimenti alla situazione di decine di migliaia di enfiteuti urbani, la relazione precisa che il testo unificato redatto dalla Sottocommissione incaricata dalle Commissioni riunite 2^a e 8^a è inteso sostanzialmente ad eliminare ogni dubbio circa la applicabilità della predetta legge anche alle enfiteusi edificatorie.

Si apre la discussione generale: vi prendono parte i senatori Finizzi, Piccolo, Filetti, Follieri, Cifarelli, Brugger, Scardaccione e il sottosegretario Tortora.

Il senatore Finizzi sottolinea l'onerosità, a suo avviso ingiustificata, delle disposizioni a carico del concedente; il senatore Piccolo considera positivo e accettabile il testo unificato; il senatore Filetti critica la norma dell'articolo 3, che obbligherebbe il concedente intenzionato a chiedere la riqualificazione del fondo all'assunzione delle relative spese; il senatore Follieri giudica apprezzabile il testo unificato, del quale peraltro occorrerebbe, a suo avviso, meglio disciplinare gli articoli 5, 6 e 7 onde ovviare a possibili censure di incostituzionalità, soprattutto in relazione al principio di eguaglianza.

Il senatore Cifarelli dichiara che il testo presentato tiene conto pienamente dei criteri indicati nella decisione della Corte costituzionale e corrisponde alle effettive esigenze sociali.

Dopo brevi interventi dei senatori Brugger (perplesso sulla sorte dei terreni di uso civico concessi in enfiteusi) e Scardaccione (che replica al precedente oratore), il sottosegretario Tortora, premesso che il Ministero dell'agricoltura non ritiene di sua stretta com-

petenza la trattazione del testo unificato, dichiara tuttavia di rimettersi alle Commissioni riunite, considerando le ragioni che hanno motivato la presentazione dei due disegni di legge.

Il presidente Cassiani dichiara chiusa la discussione generale e le Commissioni riunite passano all'esame degli articoli.

L'articolo 1 viene approvato nel testo elaborato dalla Sottocommissione, dopo che il relatore Zuccalà si è pronunciato per l'opportunità della disposizione. Anche l'articolo 2 viene approvato nel testo proposto dalla Sottocommissione.

Sull'articolo 3 si apre un ampio dibattito: il senatore Filetti presenta due emendamenti, il primo dei quali mira a caratterizzare il compito dell'intendente di finanza come compito di accertamento; con il secondo si tende a sopprimere l'ultimo inciso dell'articolo, relativo alla rinuncia alla prescrizione delle imposte.

Il senatore Finizzi ritiene che occorra riportarsi alla qualifica e classe del fondo quale era di fatto alla costituzione del rapporto, elementi questi che dovrebbero essere accertati dal giudice. Ad avviso del senatore Compagnoni l'articolo 3 rischia di produrre confusione, onde sembrerebbe opportuna la sua soppressione. Il senatore Cipolla suggerisce la fusione dell'articolo 3 con il precedente, e ritiene che l'ultimo inciso dello stesso articolo 3 tenda a limitare l'insorgere di controversie. Favorevole all'inciso si dichiara anche il senatore Tropeano, mentre il relatore Zuccalà ne propone la soppressione, ritenendo inoltre che l'accertamento della qualifica e classe spetti agli organi amministrativi dello Stato e che l'articolo vada comunque mantenuto.

Dopo alcune puntualizzazioni del senatore Morlino, il senatore Compagnoni dichiara di non insistere nell'emendamento soppressivo dell'articolo 3.

Vengono invece accolti i due emendamenti presentati dal senatore Filetti (il secondo con il voto contrario del Gruppo comunista); si stabilisce che l'articolo in tal modo approvato venga a costituire un comma aggiuntivo dell'articolo 2.

Le Commissioni passano all'esame dell'articolo 4. Il senatore Brugger propone di escludere dalla disciplina dell'articolo 13 della legge 22 luglio 1966, n. 607, i terreni soggetti alle norme sugli usi civici.

A questo punto il Presidente, essendo convocata alle ore 11,30 la Commissione giustiziana, sospende la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 11,30, viene ripresa alle ore 18,45).

Il relatore Zuccalà dichiara che la legge in esame non si applica ai terreni di uso civico e propone di integrare la disposizione, per maggiore chiarezza, con un riferimento anche ai rapporti di natura associativa per i quali ricorrono le condizioni previste dall'articolo 13 della legge del 1966; il senatore Brugger rinuncia al proprio emendamento e la Commissione approva l'articolo 4, con le modifiche suggerite dal relatore.

Il presidente Cassiani ricorda quindi le perplessità di natura costituzionale emerse in relazione all'articolo 5, che potrebbe essere soppresso, a suo avviso, stante l'idoneità dei due successivi articoli a soddisfare le esigenze e gli scopi ai quali tende il provvedimento. Concorda con tali considerazioni il relatore Zuccalà, ritenendo che detto articolo crei una terza categoria di enfiteusi, caratterizzata da un trattamento diverso, specie riguardo all'indennizzo.

Dopo che il senatore Cipolla ha sostenuto la necessità di mantenere l'articolo 5, in relazione ad una situazione particolare creata da una legge regionale siciliana, la Commissione approva la soppressione dell'articolo stesso.

All'articolo 6 il senatore Simone Gatto rileva l'alterazione arrecata dalla disciplina del codice civile al rapporto enfiteutico — che avrebbe dovuto prescindere nel suo sviluppo, dalle variazioni di valore, per non diventare gravoso per l'enfiteuta — e presenta un emendamento aggiuntivo, volto ad estendere la disposizione dell'articolo 18 della legge del 1966 anche ai canoni relativi ai rapporti enfiteutici urbani ed edificatori, per chiarire inequivocabilmente la portata della disposizione: egli ricorda in particolare

che un suo emendamento in tal senso, presentato in occasione della discussione della predetta legge del 1966, fu ritenuto pleonastico, di modo che la Corte costituzionale ha potuto dichiarare che dal testo legislativo non si evinceva la possibilità di un'applicazione equivalente a quella da lui proposta.

Il senatore Coppola, al quale si associa il senatore Salari, ritiene invece che la dizione contenuta nell'articolo 6 sia comprensiva delle ipotesi prospettate dal senatore Gatto, il quale dichiara di rinunciare alla sua proposta poichè la Commissione approva l'articolo 6, restando stabilito, alla unanimità, che si è inteso accogliere l'interpretazione più ampia della disposizione.

Successivamente vengono approvati gli articoli 7 e 8 nel testo formulato dalla Sottocommissione. Viene approvato, poi, l'articolo 9, con una modifica concordata dal relatore Zuccalà e dal senatore Simone Gatto, secondo la quale l'ultimo inciso della disposizione viene sostituito dal secondo comma dell'articolo 3 del disegno di legge dello stesso senatore Gatto.

L'articolo 10 viene approvato in un testo risultante dal contenuto dell'articolo 4 del disegno di legge del senatore Gatto. Dopo l'approvazione senza modifiche dell'articolo 11, il senatore Cipolla presenta un emendamento all'articolo 12, con il quale, prendendo spunto da alcuni gravi episodi accaduti in Sicilia, ripropone una diversa disciplina dell'affrancazione (indipendente da ogni termine) e del riscatto, per stabilire il superamento del rapporto di enfiteusi. Sul punto si apre un dibattito, al quale partecipano i senatori Piccolo, Coppola (che esprime perplessità sull'effetto retroattivo dello emendamento e riserve sull'abrogazione totale dell'articolo 971 del codice civile, che comporterebbe, a suo avviso, un riesame integrale dell'enfiteusi) e Zuccalà (il quale, contrario anch'egli all'effetto retroattivo, precisa che l'abrogazione è sufficiente a determinare l'applicazione delle nuove disposizioni ai giudizi in corso), dopodichè il senatore Cipolla dichiara di ritirare il proprio emendamento e l'articolo 12 viene approvato nel testo della Sottocommissione.

Le Commissioni riunite approvano poi gli articoli 13 (con una modifica formale proposta dal senatore Coppola), 14 e 15 ed infine il disegno di legge nel suo complesso.

La seduta termina alle ore 20.

PRESIDENZA E INTERNO (1^a)

MERCOLEDÌ 20 MAGGIO 1970

Presidenza del Presidente
TESAURO

Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro Picardi.

La seduta ha inizio alle ore 21.

IN SEDE REFERENTE

« **Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati** » (1208), d'iniziativa dei deputati Almirante ed altri; Amadei Giuseppe e Palmiotti; Amadei Giuseppe e Palmiotti; Evangelisti; Tozzi Condivi ed altri; Caradonna; Palmitessa; Protti; Spadola; Lenoci ed altri; Roberti ed altri; Canestrari ed altri; Spadola; Ianniello; Cottoni; Foderaro; Darida; de' Cocci e Ciccardini; Patrini ed altri; Amodio; Luzzatto ed altri; Fregonese ed altri; Pica ed altri; Pucci; Urso ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

(Richiesta di assegnazione in sede deliberante).

Il presidente Tesauro propone di chiedere al Presidente del Senato l'assegnazione del disegno di legge in sede deliberante.

Il sottosegretario Picardi dichiara di non opporsi alla proposta del Presidente.

Successivamente, il senatore Borsari chiede al Presidente Tesauro se può garantire alla Commissione che il Governo non recederà dall'atteggiamento assunto circa il mutamento di assegnazione.

Dopo che il presidente Tesauro ha fornito assicurazioni in proposito, la Commissione, unanime, d'accordo con il rappresentante del Governo, delibera di chiedere al Presidente del Senato l'assegnazione del disegno di legge in sede deliberante.

La seduta termina alle ore 21,30.

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 20 MAGGIO 1970

Seduta antimeridiana

Presidenza del Presidente
CASSIANI

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Pennacchini.

La seduta ha inizio alle ore 11,30.

ESAME PRELIMINARE DEL DISEGNO DI LEGGE RECANTE DELEGAZIONE AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PER LA CONCESSIONE DI AMNISTIA E INDULTO

Il senatore Follieri, relatore designato, espone brevemente il contenuto del provvedimento, soffermandosi in particolare sulle norme, che hanno formato oggetto di più vivo dibattito tra i Gruppi parlamentari, anche in sede d'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

Dopo aver posto in rilievo le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo del disegno di legge governativo, l'oratore si dichiara favorevole alla sua sollecita approvazione.

Il senatore Filetti, dopo aver osservato che sarebbe più opportuno rinviare l'esame del provvedimento al pomeriggio, esprime la propria contrarietà ad esso, per ragioni di carattere sostanziale e formale.

Il senatore Di Benedetto, a sua volta, pur rendendosi conto delle ragioni di urgenza del disegno di legge, condivide l'esigenza di un rinvio dell'esame al pomeriggio.

Il senatore Montini propone di modificare il disegno di legge introducendo l'amnistia per i reati di falso ideologico in atto pubblico; al riguardo, preannuncia la presentazione di uno specifico emendamento in Assemblea.

Il senatore Zuccalà propone che una più approfondita discussione sugli articoli si svolga in Assemblea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato alla seduta pomeridiana.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Disposizioni sulla nomina ad aggiunto giudiziario** » (1197), d'iniziativa dei deputati Bodrato ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.
(Approvazione).

Su proposta del relatore, senatore Montini la Commissione approva senza modifiche i singoli articoli ed il complesso del provvedimento dopo che il sottosegretario Pennacchini, pur concordando con il relatore, ha manifestato qualche perplessità sulla disposizione dell'articolo 1, dichiarando di rinunciare a presentare emendamenti per non ritardare ulteriormente l'iter del provvedimento.

« **Modifica delle norme concernenti la documentazione delle domande di ammissione ai concorsi per esame per la nomina di notaio** » (1178), approvato dalla Camera dei deputati.
(Approvazione).

Su proposta del relatore senatore Montini e dopo che il sottosegretario Pennacchini ha manifestato l'avviso favorevole del Governo, la Commissione approva i due articoli ed il complesso del disegno di legge.

IN SEDE REFERENTE

« **Norme penali sulla contraffazione o alterazione di opere d'arte** » (960), d'iniziativa dei senatori Pieraccini ed altri.
(Seguito dell'esame e richiesta di assegnazione in sede deliberante).

Il senatore Follieri, dopo essersi richiamato alla relazione da lui svolta nella seduta del 22 aprile 1970, illustra un nuovo testo redatto in tre articoli del disegno di legge, proposto dalla Sottocommissione a suo tempo incaricata di approfondirne taluni aspetti.

Il senatore Maris, soffermandosi sulle pretese modifiche, chiede alcuni chiarimenti sulla loro portata, manifestando qualche perplessità di ordine formale.

Dopo un breve intervento del senatore Pieraccini, il quale chiarisce i dubbi del precedente oratore, il sottosegretario Pennacchini insiste sulla necessità di precisare che la contraffazione, alterazione o riproduzione

dell'opera d'arte sia fatta al fine di un ingiusto profitto con altrui danno e propone in tal senso modifiche al testo predisposto dalla sottocommissione.

Dopo interventi dei senatori Follieri, Tropeano e Pieraccini, la Commissione approva il citato testo del disegno di legge e decide all'unanimità, su proposta del senatore Pieraccini e con l'assenso del rappresentante del Governo, di chiedere alla Presidenza del Senato che il provvedimento le sia assegnato in sede deliberante.

La seduta termina alle ore 13,45.

Seduta pomeridiana

Presidenza del Presidente
CASSIANI

La seduta ha inizio alle ore 17,15.

IN SEDE REFERENTE

« **Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto** » (1227), approvato dalla Camera dei deputati.
(Esame).

La Commissione approva il disegno di legge e dà mandato al senatore Follieri di riferire in senso favorevole all'Assemblea, autorizzandolo altresì a chiedere di effettuare la relazione orale.

La seduta termina alle ore 17,30.

ESTERI (3^a)

MERCOLEDÌ 20 MAGGIO 1970

Presidenza del Presidente
PELLA

Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri Bemporad.

La seduta ha inizio alle ore 10,30.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Iniziative scolastiche, di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionale da attuare all'estero a favore dei lavoratori italiani e loro familiari** » (1033).

(Seguito della discussione e rinvio).

Il relatore senatore Oliva replica ampiamente agli oratori intervenuti nel dibattito svoltosi nella precedente seduta.

In particolare, il relatore osserva che il testo in esame, pur regolando iniziative scolastiche di vario tipo, non tocca il problema delle relazioni culturali e degli istituti di cultura e si dichiara pertanto contrario alla proposta di trasformare il disegno di legge in un provvedimento che sostituisca completamente il testo unico del 1940. Il senatore Oliva rileva poi che il disegno di legge tende ad organizzare iniziative di grande rilievo dello Stato, a favore dei nostri emigranti, nell'ambito scolastico, ed afferma che ciò non esclude la necessità di continuare ad avvalersi, per altre attività che possono assumere carattere complementare ma certamente non marginale, di iniziative private.

Il relatore fornisce quindi delucidazioni sulle disposizioni contenute nel progetto in esame ed esamina analiticamente le osservazioni avanzate dai senatori intervenuti nella discussione. Il senatore Oliva conclude auspicando un rapido accordo sui punti controversi che consenta di approvare rapidamente il disegno di legge: ciò permetterà l'attuazione di un complesso di iniziative assolutamente necessarie ai nostri emigrati e alle loro famiglie.

Prende successivamente la parola il sottosegretario di Stato Bemporad: egli esordisce dichiarandosi d'accordo con il relatore sull'opportunità di non ritardare ulteriormente l'approvazione del disegno di legge che potrà, a suo giudizio, essere migliorato con opportuni emendamenti, ma per il quale non vede la necessità di una completa rielaborazione. Dopo aver ricordato il campo specifico nel quale il progetto intende operare, organizzando l'attività dello Stato in un settore che è stato finora occupato soltanto da iniziative private, il rappresentante del Ministero degli affari esteri esa-

mina gli undici articoli del progetto, fornendo, per ciascuno di essi, delucidazioni e chiarimenti.

Dopo un breve intervento del presidente Pella, la Commissione dà mandato al Presidente stesso di designare i componenti di una Sottocommissione, che sarà presieduta dal relatore, senatore Oliva, ed ai cui lavori parteciperà il sottosegretario di Stato Bemporad, alla quale è affidato l'incarico di esaminare il testo del progetto presentato dal Governo, ricercando la possibilità di giungere, sui punti controversi, a soluzioni concordate o, almeno, alla precisazione delle diverse posizioni. Rimane inteso che la Sottocommissione riferirà sui risultati dei suoi lavori, alla Commissione plenaria nella seduta che questa terrà il 24 giugno prossimo.

Il presidente Pella chiama a far parte della Sottocommissione i senatori Banfi, Brusasca, D'Andrea, Dindo, Levi e Tomasucci.

« **Modifica dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, riguardante il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero** » (1071).

(Seguito della discussione e rinvio).

Dopo un breve intervento del sottosegretario di Stato Bemporad, che raccomanda alla Commissione l'approvazione del disegno di legge, il senatore Tomasucci presenta un emendamento tendente ad aggiungere ai componenti della Commissione, preposta alla scelta del personale insegnante da destinare alle istituzioni scolastiche e culturali all'estero, un rappresentante delle organizzazioni sindacali della scuola designato dalle medesime di comune accordo.

Sull'emendamento proposto parlano brevemente i senatori Bettiol e Brusasca nonchè il relatore Oliva.

La senatrice Tullia Romagnoli Caretoni interviene dichiarando che si asterrà da tutte le votazioni sul disegno di legge in esame, in quanto ritiene che l'attuale sistema di scelta del personale da destinare all'estero, sistema nel quale il progetto in discussione ed i relativi emendamenti si inseriscono, è, a suo giudizio, assolutamente inadeguato.

La Commissione stabilisce quindi di trasmettere l'emendamento proposto dal sena-

tore Tomasucci alla Commissione per la pubblica istruzione, affinché questa esprima il suo parere. Il sottosegretario di Stato Bemporad s'impegna a sollecitare, in proposito, il parere del Ministero della pubblica istruzione.

Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta.

« Partecipazione italiana ad interventi di solidarietà in occasione di calamità che colpiscono Paesi amici » (1121).

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni).

Dopo brevi interventi del relatore, senatore Dindo, e del sottosegretario di Stato Bemporad, entrambi favorevoli all'approvazione del disegno di legge, si apre un dibattito — al quale partecipano il presidente Pella ed i senatori Bettiol, Brusasca, Oliva e Salati — sull'opportunità o meno di mantenere, nel titolo e nell'articolo 1 del testo in esame, la espressione « Paesi amici ».

La Commissione approva quindi un emendamento, proposto dal senatore Oliva, per il quale il titolo del disegno di legge è così modificato: « Partecipazione italiana a interventi di solidarietà in favore di Paesi colpiti da gravi calamità ». Un'analoga modificazione è apportata all'articolo 1 del disegno di legge nel quale l'espressione: « È autorizzata la spesa... » è inoltre sostituita dalla seguente: « È autorizzata una spesa... ». La restante parte del disegno di legge e il disegno di legge nel suo complesso sono poi approvati all'unanimità.

« Completamento della nuova sede della Scuola archeologica italiana di Atene » (1072).

(Discussione e approvazione).

Riferisce il senatore Bettiol il quale, dopo aver ricordato l'origine della Scuola archeologica italiana di Atene nonché l'alto interesse scientifico e l'importanza culturale delle sue attività, illustra le ragioni che impongono una ulteriore assegnazione di 60 milioni di lire al fine di ottenere il completamento della nuova sede della scuola.

Il senatore Salati dichiara quindi che il Gruppo comunista voterà contro il disegno

di legge in quanto, pur ritenendo pienamente valide e lodevoli le finalità e le attività dell'istituto in questione, desidera evitare che l'approvazione del progetto in esame possa obiettivamente assumere il significato di un atto di apprezzamento per un regime che deve essere, a suo giudizio, in ogni modo ed in ogni circostanza isolato.

La senatrice Tullia Romagnoli Caretoni dichiara di non ravvisare alcuna connessione tra il completamento della sede di un istituto italiano, che svolge attività di ricerca archeologica non solo in Grecia ma anche in altre aree del Mediterraneo orientale, e l'attuale regime greco: la senatrice preannuncia pertanto il proprio voto favorevole.

Dopo una breve replica del senatore Bettiol, che si associa alle osservazioni della senatrice Romagnoli Caretoni e un intervento del sottosegretario Bemporad, il quale invita la Commissione ad approvare il provvedimento, i due articoli ed il disegno di legge nel suo complesso sono approvati a maggioranza.

La seduta termina alle ore 12,50.

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 20 MAGGIO 1970

Presidenza del Presidente
BATTISTA

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Guadalupi.

La seduta ha inizio alle ore 10,45.

Aperta la seduta, il Presidente rende noto di aver chiamato il senatore Cipellini, in sostituzione del senatore Darè, a far parte del gruppo di lavoro incaricato dell'esame degli articoli dei disegni di legge nn. 250 e 769, concernenti il riconoscimento giuridico dell'obiezione di coscienza.

Successivamente, dopo brevi interventi dei senatori Carucci, Bera, Rosa e Burtulo, del

presidente Battista e del sottosegretario Guadalupi in merito alla progettata visita di studio — su invito del Ministero della difesa — di parlamentari delle Commissioni difesa del Senato e della Camera dei deputati in taluni Paesi europei, la Commissione manifesta avviso favorevole a che la predetta visita possa svolgersi a partire dal 15 giugno prossimo.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Riordinamento dei ruoli dei sottufficiali in servizio permanente dell'aeronautica militare** » (1193), approvato dalla Camera dei deputati. (Discussione e approvazione).

Il senatore Rosa riferisce ampiamente sul disegno di legge, in sostituzione del relatore, senatore Berthet, assente per motivi di salute. Dopo aver ricordato che il provvedimento è inteso a definire la situazione degli organici dei sottufficiali dell'Aeronautica militare, evitando soluzioni temporanee ed inadeguate, l'oratore si sofferma sulle disposizioni contenute nei singoli articoli e conclude esprimendo avviso favorevole all'accoglimento del disegno di legge.

Si apre, quindi, la discussione. Il senatore Carucci, dopo aver chiesto chiarimenti sul ruolo speciale per mansioni di ufficio ed aver osservato che la Commissione dovrebbe essere maggiormente informata sulla situazione degli organici degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate, preannuncia il voto favorevole del Gruppo comunista. Il senatore Burtulo chiede chiarimenti in merito all'articolo 8, che prevede, per il 1970, una riduzione della forza organica dei sergenti. Il senatore Tanucci Nannini dichiara di concordare con le conclusioni del relatore.

Prende, successivamente, la parola il rappresentante del Governo. Il sottosegretario Guadalupi sottolinea il notevolissimo sviluppo, nell'ultimo ventennio, delle infrastrutture e dei compiti dell'Aeronautica militare (soprattutto per il controllo del traffico aereo e per l'attività di soccorso), che ha quadruplicato le esigenze di organici, richiedendo nel contempo una maggiore specializzazione

del personale. Ricordati poi i motivi, per cui non era stato finora possibile il definitivo assetto degli organici dei sottufficiali dell'Aeronautica militare, l'onorevole Guadalupi conclude dichiarando che il Dicastero della difesa è a disposizione per fornire tutte quelle informazioni, concernenti gli organici del personale militare, che la Commissione ritenesse necessarie.

La Commissione approva, successivamente, gli articoli del disegno di legge senza modificazioni.

Il senatore Pelizzo pronuncia, a questo punto, parole di cordoglio per gli specialisti dell'Aeronautica militare periti in un recente incidente aereo presso l'aeroporto di Rivolto ed invita il Governo ad esaminare l'opportunità di porre fuori servizio quei mezzi di trasporto aereo che si rivelassero, per la loro vetustà, non più idonei.

Il sottosegretario Guadalupi dichiara che il Governo è pronto a riferire in merito al luttuoso incidente nonchè sui problemi ad esso connessi.

Il disegno di legge, infine, è approvato nel complesso.

« **Interpretazione autentica della legge 18 marzo 1968, n. 276, recante norme integrative sul riordinamento delle carriere e la revisione degli organici degli impiegati civili del Ministero della difesa** » (1104), d'iniziativa dei senatori Pelizzo ed altri.

(Rinvio della discussione).

Il sottosegretario Guadalupi, dopo aver dichiarato che il Governo è favorevole al disegno di legge, che deve peraltro essere inteso in senso modificativo e non già interpretativo delle norme di legge in vigore, presenta un emendamento sostitutivo dell'intero articolo unico, inteso ad evitare lesioni di legittime aspettative di carriere di altri funzionari del Ministero della difesa.

La Commissione decide di rinviare la discussione del disegno di legge ad altra seduta per poter valutare la portata dell'emendamento proposto.

La seduta termina alle ore 12.

FINANZE E TESORO (5^a)

MERCOLEDÌ 20 MAGGIO 1970

Presidenza del Presidente
MARTINELLI

e del Vice Presidente
FORTUNATI

Intervengono il Ministro della marina mercantile Mannironi ed i Sottosegretari di Stato per le finanze Attaguile e per il tesoro Schietroma.

La seduta ha inizio alle ore 10,05.

IN SEDE CONSULTIVA

« **Proroga dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1967, n. 389, recante provvidenze per la demolizione del naviglio vetusto abbinata alla costruzione di nuove unità** » (950-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati;

« **Integrazioni e modifiche della legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni, per l'esercizio del credito navale** » (951-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati. (Parere alla 7^a Commissione).

Il presidente Martinelli riferisce sui disegni di legge, osservando, in particolare, che l'articolo 4 del disegno di legge n. 951-B non sembra rispondere ad ordinati criteri di esercizio del credito a lungo termine.

L'osservazione viene ripresa dal senatore Belotti, il quale rileva che l'esercizio del credito a lungo termine potrebbe essere svolto soltanto mediante l'emissione di obbligazioni, alla quale non sono peraltro autorizzate le banche di interesse nazionale. Tali organismi del resto — continua l'oratore — partecipano già alla sezione autonoma dell'IMI interessata al settore; a suo avviso, pertanto, l'emendamento approvato dalla Camera sconvolge il sistema introdotto dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1.

La Commissione quindi esprime parere favorevole sui disegni di legge in esame, suggerendo peraltro l'eliminazione dell'articolo 4 del disegno di legge n. 951-B.

« **Aumento dei posti organici delle carriere del personale non insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria e degli Osservatori astronomici e Vesuviano** » (1216), approvato dalla Camera dei deputati. (Parere alla 6^a Commissione).

Dopo una relazione del presidente Martinelli, la Commissione all'unanimità delibera di esprimere parere favorevole.

« **Riordinamento e miglioramento delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro la tubercolosi. Estensione dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi a tutti i lavoratori e loro familiari** » (1026), d'iniziativa dei senatori Pieraccini e altri. (Parere alla 10^a Commissione).

Il senatore Zugno riferisce sul nuovo testo del provvedimento che era già stato esaminato ieri dalla Sottocommissione per i pareri; l'oratore avverte che è necessario riconsiderare il provvedimento in Commissione plenaria, poichè la copertura individuata in Sottocommissione non è risultata sufficiente.

Egli osserva quindi che il disegno di legge prende in considerazione soltanto gli assistiti dall'INPS; che una tale limitazione ha consentito un ragionevole ridimensionamento della spesa; a suo avviso, peraltro, sarebbe opportuno estendere il provvedimento, eventualmente in un secondo tempo, anche ai lavoratori autonomi.

Ad avviso dei senatori Trabucchi e Belotti, il provvedimento in esame sottolinea l'urgenza di riconsiderare la situazione finanziaria dell'INPS.

Infine, la Commissione, su proposta del presidente Martinelli, delibera di esprimere parere favorevole al disegno di legge a condizione che vengano modificate le norme riguardanti la copertura finanziaria.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Abrogazione delle norme concernenti la perdita, la riduzione o la sospensione delle pensioni di guerra a seguito di condanna penale** » (781). (Seguito della discussione e approvazione con modificazioni).

Ripreso l'esame del disegno di legge, sospeso nella seduta del 13 maggio, il sottose-

gretario Schietroma spiega che la data del 16 gennaio 1968 — riguardante l'efficacia del provvedimento e quindi il ripristino della concessione delle pensioni di guerra in caso di condanna penale che comporti interdizione dai pubblici uffici — è stata scelta con riferimento all'introduzione della riforma del settore delle pensioni di guerra.

Il senatore Soliano obietta che tale argomentazione non elimina il problema morale della disparità di trattamento che in tal modo viene istituito tra pensioni ordinarie e pensioni di guerra. Egli preannuncia pertanto un emendamento tendente a fissare la decorrenza a partire dal 10 agosto 1950, data di entrata in vigore della legge poi dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale. Avendo il presidente Martinelli osservato che l'emendamento risulterebbe più coerente con le argomentazioni svolte, qualora la data prescelta fosse quella dell'8 giugno 1966 — data della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale relativa alle pensioni ordinarie — il senatore Soliano, in accordo con gli altri presentatori, modifica in tal senso l'emendamento.

Il senatore Trabucchi osserva che con il riferimento ad una data anteriore a quella della sentenza della Corte costituzionale si è già introdotta una eccezione ai principi in materia e manifesta la preoccupazione che tale eccezione possa costituire un pericoloso precedente.

Il senatore Zugno rileva che non può porsi una assoluta equiparazione tra i due tipi di pensione, come si evince dalle stesse sentenze della Corte costituzionale. Si tratta — egli sostiene — di fenomeni diversi che trovano una diversa giustificazione: non è quindi iniquo stabilire una diversa decorrenza. D'altro canto, a suo avviso, se si vuole realmente tener conto delle considerazioni morali svolte dal senatore Soliano, sarebbe giusto far rimontare la decorrenza all'entrata in vigore della Costituzione. Egli preannuncia, pertanto, un emendamento in tal senso.

Dopo un'osservazione del presidente Martinelli, il quale rileva che non si pongono problemi di copertura in quanto si tratta di un adempimento obbligatorio, il sottose-

gretario Schietroma si dichiara contrario all'emendamento presentato dai senatori Soliano ed altri.

Approvato l'articolo 1, il senatore Zugno ritira l'emendamento da lui presentato circa la decorrenza e viene messo ai voti l'emendamento all'articolo 2 presentato dal senatore Soliano, che è approvato.

Viene quindi approvato l'articolo 2 e — con l'astensione del senatore Segnana — il disegno di legge nel suo complesso.

IN SEDE REFERENTE

« **Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra** » (387), d'iniziativa dei senatori Avezzano Comes ed altri;

« **Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra** » (402), d'iniziativa dei senatori Bertone ed altri;

« **Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra** » (507), d'iniziativa dei senatori Nencioni ed altri;

« **Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra** » (535), d'iniziativa dei senatori Masciale ed altri;

« **Misure per il riassetto normativo ed economico delle pensioni di guerra dirette ed indirette** » (915), d'iniziativa dei senatori Borsari ed altri;

« **Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra** » (945), d'iniziativa del senatore Schietroma;

« **Abrogazione del secondo capoverso della lettera f) dell'articolo 2 della legge 18 marzo 1968, n. 313, sul riordinamento della legislazione pensionistica di guerra** » (963), d'iniziativa dei senatori Nencioni ed altri;

« **Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra** » (1064), d'iniziativa dei senatori Bergamasco ed altri.
(Esame e rinvio).

Dopo che il sottosegretario Schietroma ha assicurato che i quesiti posti nella seduta del 13 maggio dal senatore Zugno in tema di pensioni di guerra sono allo studio dei competenti uffici, lo stesso senatore Zugno svolge un'ampia relazione sui provvedimenti indicati in titolo. Egli ricorda anzitutto che le Commissioni interessate hanno espresso, in linea di massima, pareri favorevoli sui disegni di legge; la 4ª Commissione ha manifestato riserve sulla oppor-

tunità di intervenire nuovamente nella legislazione pensionistica di guerra a così breve distanza di tempo dalla riforma organica del 1968; la stessa Commissione, inoltre, ha affermato che le nuove provvidenze non debbono modificare le linee fondamentali della ricordata riforma.

L'oratore fornisce quindi un quadro generale dei disegni di legge, ai quali devono aggiungersi uno annunciato in Assemblea nella giornata di ieri e presentato dal senatore Segnana ed uno d'iniziativa del senatore Trabucchi (n. 210), riguardante un problema particolare connesso con l'ordinamento pensionistico e assegnato alla Commissione in sede deliberante.

Dopo aver osservato che il testo base può essere fornito dal disegno di legge n. 387, il senatore Zugno fa una succinta storia della legislazione in materia di pensioni di guerra e passa successivamente ad illustrare le norme del disegno di legge n. 387, il quale prevede benefici soprattutto per le pensioni della 7^a e della 8^a categoria, l'aumento dell'assegno complementare e modifica i meccanismi riguardanti l'incompatibilità. Altre modifiche di rilievo riguardano la trasformazione delle indennità di accompagnamento in indennità di assistenza e le maggiori facilitazioni concesse in materia di aggravamento. Egli sottolinea quindi l'importanza della norma che introduce la scala mobile per le pensioni di guerra, norma di cui sottolinea l'opportunità, anche se dubbi possono sussistere circa la fondatezza della scelta di applicarla a tutti gli assegni a favore dei pensionati.

L'oratore conclude quindi l'esame del disegno di legge n. 387 soffermandosi sulla copertura finanziaria, che appare a suo avviso inadeguata, in quanto l'andamento degli stanziamenti occorrenti per le pensioni di guerra smentisce la previsione contenuta nel provvedimento circa un decremento dell'incidenza di tale voce in conseguenza della morte di alcuni beneficiari. Ciò è dovuto — prosegue il senatore Zugno — all'incidenza delle pensioni di reversibilità ed all'ammissione di nuovi beneficiari.

Il senatore Zugno passa quindi ad illustrare il testo del disegno di legge n. 915, che appare il più lontano da quello assunto come base in quanto concede particolari benefici per le pensioni indirette. Dopo aver rinnovato le critiche al meccanismo di copertura finanziaria anche di questo provvedimento, l'oratore conclude dichiarandosi in linea di massima favorevole al testo del disegno di legge n. 387, sia pure con alcune perplessità su taluni punti particolari.

Il senatore Borsari propone che, dato il carattere tecnico della materia, si affidi il prosieguo dell'esame dei disegni di legge ad una Sottocommissione, mentre il senatore Segnana chiede che venga predisposto un quadro sinottico dei diversi provvedimenti.

Tali proposte sono accolte dalla Commissione, la quale stabilisce anche che della Sottocommissione possano far parte, su designazione dei rispettivi Gruppi, anche senatori non appartenenti alla Commissione ma firmatari dei provvedimenti. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Martinelli fa presente che nelle prossime ore la Camera dei deputati trasmetterà il testo del disegno di legge per l'amnistia sul quale la Commissione dovrà esprimere il proprio parere per la parte riguardante le sanzioni di natura tributaria.

Su proposta del senatore Zugno, l'emissione di tale parere è deferita alla Sottocommissione per i pareri, la quale si riunirà domani mattina alle ore 9.

Il presidente Martinelli comunica quindi che la Presidenza del Senato ha respinto la richiesta di assegnazione in sede deliberante dei disegni di legge « Riordinamento del ruolo speciale transitorio degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza » (n. 800) e « Nuove norme sullo Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero » (n. 1132): l'esame di tali provvedimenti continuerà quindi in sede referente.

La seduta termina alle ore 13,10.

ISTRUZIONE (6°)

MERCLEDÌ 20 MAGGIO 1970

*Presidenza del Presidente
Russo*

Intervengono il Ministro della pubblica istruzione Misasi ed i Sottosegretari allo stesso Dicastero Biasini e Romita.

La seduta ha inizio alle ore 9,50.

Un breve indirizzo di benvenuto viene rivolto, dal presidente Russo, ai senatori Maria Lisa Cinciari Rodano e Rossi, che hanno sostituito i senatori Renda e Sotgiu, dei quali il Presidente ricorda il contributo dato ai lavori della Commissione.

IN SEDE REFERENTE

« Modifiche agli articoli 2 e 9 della legge 13 giugno 1969, n. 282, riguardante il conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria » (1150), d'iniziativa dei senatori Bloise ed altri.

(Esame e richiesta di assegnazione in sede deliberante).

Il relatore Spigaroli si dice in linea di massima favorevole alle modifiche proposte dal provvedimento (ammette la presentazione delle domande di incarico ad uno solo, anziché a due Provveditorati agli studi, e stabilisce che le domande di sistemazione degli insegnanti con incarico a tempo indeterminato rimasti privi di posto, debbano essere presentate entro un termine annualmente stabilito con ordinanza ministeriale, e comunque non oltre il 31 ottobre). L'oratore si domanda peraltro se non convenga rinviare l'esame, per consentire di introdurre nel provvedimento quelle ulteriori modifiche alla legge n. 282 citata in titolo, che l'esperienza della sua prima applicazione dimostrerà necessarie.

I senatori Codignola e Piovano si dichiarano sensibili alle esigenze sistematiche prospettate dal relatore; suggeriscono tuttavia di accelerare i tempi riguardo alle norme

proposte a modifica della predetta legge, l'esigenza delle quali è già acclarata e propongono di chiedere il trasferimento di sede, con la riserva di introdurre, nel corso successivo della discussione, gli emendamenti integrativi la cui opportunità si sarà nel frattempo resa evidente.

Si associano il relatore ed il rappresentante del Governo, onorevole Biasini; indi la Commissione stabilisce di richiedere al Presidente del Senato all'unanimità e con l'assenso del rappresentante del Governo l'assegnazione alla sede deliberante del disegno di legge in titolo.

IN SEDE DELIBERANTE

« Compenso per lavoro straordinario al personale direttivo degli istituti di istruzione secondaria e artistica » (1119).

(Discussione e rinvio).

Riferisce favorevolmente il senatore Zacari, con alcune osservazioni sia di carattere generale (a suo giudizio l'indennità in parola sarebbe da collegare più all'impegno di pieno tempo che ad un lavoro straordinario) sia in relazione a specifiche norme (il relatore, ad esempio, preferirebbe commisurare il compenso per i presidi incaricati, non già allo stipendio iniziale della classe retribuitiva in godimento, come previsto dal penultimo comma dell'articolo 1, ma allo stipendio effettivamente percepito).

Intervengono nella discussione i senatori Romano, Codignola, Piovano e Spigaroli.

Riserve critiche vengono formulate dai senatori Piovano e Romano: a loro giudizio, il disegno di legge mal si concilia infatti con il provvedimento generale di riassetto delle carriere in corso d'esame alla Camera, mentre d'altra parte essi dubitano della validità di molte motivazioni addotte nella relazione introduttiva. Il disegno di legge, essi dicono, andrebbe globalmente riconsiderato, nel quadro del soddisfacimento delle analoghe esigenze delle altre categorie della scuola.

Di non diverso avviso è il senatore Codignola: egli ritiene facilmente prevedibile una serie di reazioni a catena, da parte delle altre categorie, trattandosi di aspettative, egli afferma, da considerare unitariamente.

La senatrice Franca Falcucci, infine, suggerisce un emendamento che, venendo incontro alle esigenze prospettate, riconosce alle Università, la facoltà di organizzare corsi per studenti lavoratori aventi dignità scientifica e didattica pari a quella dei corsi ordinari.

Il senatore Gronchi sottolinea la opportunità di consentire margini sufficienti alle esigenze della sperimentazione e, convenendo con tale esigenze, i senatori Carraro, Cassano, Spigaroli e Bertola si dicono propensi a conservare il testo del Comitato, rendendo obbligatorio (là dove se ne presentino le relative esigenze) il compito (che nel predetto testo è previsto solo come facoltà), di istituire corsi per studenti lavoratori, mentre il senatore Iannelli illustra l'esigenza di garantire ai corsi in parola un livello culturale uguale a quello dei corsi ordinari.

Dopo altri interventi dei senatori Antonicelli, Arnone e Premoli, il ministro Misasi suggerisce una formula conciliativa, che viene accolta dalla Commissione dopo che il senatore Codignola e la senatrice Franca Falcucci hanno ritirato i propri emendamenti e dopo che l'emendamento dei senatori Cinciari Rodano ed altri è stato respinto dalla Commissione.

Nel secondo comma (su cui intervengono i senatori Antonicelli, Gronchi, Cinciari Rodano, Franca Falcucci, Arnone e Bertola ed il ministro Misasi) vengono introdotte modifiche di coordinamento, mentre il terzo comma viene accolto senza emendamenti.

A proposito di particolari agevolazioni in materia di rapporto di lavoro a favore dello studente lavoratore, quindi, ha luogo un ampio dibattito. Dopo interventi dei senatori Codignola, Franca Falcucci, Iannelli, Cinciari Rodano, Piovano, Rossi, Spigaroli, del relatore Bertola e del ministro Misasi, la Commissione accoglie un nuovo testo del quarto comma: viene proposto dal senatore Iannelli, dopo che i senatori comunisti hanno precisato che a loro giudizio allo studente lavoratore dovrebbero essere assicurati la riduzione dell'orario di lavoro e un congedo per la fase conclusiva degli studi, senza pregiudizio per il trattamento

salariale, la conservazione del posto e le prestazioni assistenziali e previdenziali.

Infine dopo l'accoglimento di un emendamento formale della senatrice Cinciari Rodano, la Commissione approva anche l'ultimo comma e l'articolo nel suo insieme nel testo modificato.

Secondo quanto esso dispone, le università organizzeranno, per gli studenti lavoratori, forme di attività didattica e di ricerca, aventi dignità scientifica pari a quella dei corsi ordinari.

Le modalità di svolgimento di tale attività saranno stabilite dal Consiglio di dipartimento, d'intesa con il Consiglio di corso di laurea.

Gli studenti lavoratori che debbano sostenere prove d'esame, avranno diritto a permessi giornalieri retribuiti.

Essi inoltre, qualora non siano già in possesso di diploma di laurea, avranno diritto ad un congedo straordinario, non retribuito, secondo le disposizioni in vigore per la leva e il reclutamento obbligatorio delle Forze armate, per un periodo di tempo continuativo non superiore ad un anno, ai fini della conclusione dei loro studi. Per la durata dell'anzidetto congedo straordinario, l'Opera universitaria si sostituirà al datore di lavoro nel versamento dei contributi di legge agli enti previdenziali ed assistenziali. Gli studenti di cui sopra avranno diritto al pre-salario a condizione che si trovino in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Le Opere universitarie disporranno, per gli studenti lavoratori, particolari provvidenze di natura finanziaria, anche sotto forma di prestiti d'onore, e potranno altresì stipulare, con gli studenti stessi, contratti per attività lavorative ad orario ridotto, da svolgere all'interno dell'università.

Si passa ad esaminare l'articolo concernente i corsi di formazione pedagogica e didattica per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento secondario.

Un ampio dibattito ha luogo sulla questione generale, sollevata dal senatore Romano, relativa ad un rinnovamento degli esami di abilitazione all'esercizio non solo dell'insegnamento secondario, ma in generale di tutte le professioni.

Un giudizio in linea di massima favorevole è manifestato, sul provvedimento, dal senatore Spigaroli: egli tiene a mettere in particolare rilievo i nuovi impegni derivanti, per i capi di istituto dal loro compito di dare attuazione concreta al principio del diritto allo studio, uno dei caposaldi fondamentali — sottolinea l'oratore — del nuovo ordinamento della scuola media. Riconosce peraltro le ragioni esposte dai precedenti oratori circa l'opportunità di prevenire possibili scompensi con altre categorie e conviene pertanto sulla esigenza di un breve rinvio: la discussione potrà essere nuovamente ripresa, secondo il senatore Spigaroli, insieme a quella degli altri provvedimenti, già allo studio dell'altro ramo del Parlamento, a favore delle categorie docenti.

Replicano il relatore ed il sottosegretario Biasini: quest'ultimo avverte che il Governo è favorevole ad un'estensione a tutto il personale direttivo dei vari ordini scolastici, del compenso per lavoro straordinario ora previsto limitatamente al personale direttivo degli istituti di istruzione secondaria ed artistica; mentre, sulla proposta di rinvio, egli si rimette alla Commissione.

Tale rinvio è quindi accolto dalla Commissione nei termini prospettati dal senatore Spigaroli, ed il seguito della discussione è rimandato ad altra seduta.

IN SEDE REFERENTE

- « **Riforma dell'ordinamento universitario** » (612);
- « **Modifica dell'ordinamento universitario** » (30), di iniziativa dei senatori Nencioni ed altri;
- « **Nuovo ordinamento dell'Università** » (394), d'iniziativa dei senatori Germanò ed altri;
- « **Provvedimenti per l'Università** » (408), d'iniziativa dei senatori Gronchi ed altri;
- « **Riforma dell'Università** » (707), d'iniziativa dei senatori Sotgiu ed altri;
- « **Assunzione nel ruolo dei professori aggregati e stabilizzazione dell'incarico di alcune categorie di incaricati liberi docenti** » (229), d'iniziativa dei senatori Baldini e De Zan;
- « **Nuove provvidenze per i tecnici laureati delle Università** » (236), d'iniziativa del senatore Formica;

« **Esercizio dei diritti democratici degli studenti nella scuola** » (81), d'iniziativa dei senatori Romano ed altri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione riprende l'esame del provvedimento sulla riforma dell'ordinamento universitario, sospeso il 5 febbraio scorso.

In una breve esposizione, il senatore Bertola riferisce sui lavori del Comitato di redazione degli articoli, che ha tenuto una serie di sedute a partire dalla ripresa dei lavori parlamentari seguita alla fiducia al nuovo Governo. Le norme riguardano gli studenti lavoratori, i corsi di formazione pedagogica e didattica per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento secondario, la « collaborazione » universitaria internazionale, l'indennità di pieno tempo ai docenti di ruolo ed infine i docenti associati. Il relatore ricorda infine che il 5 febbraio, in sede di Commissione plenaria era stato approvato praticamente nella sua integrità anche l'articolo concernente le norme sul tempo pieno dei docenti di ruolo, restando al riguardo da definire solo taluni emendamenti (rispettivamente dei senatori Sotgiu ed altri, del senatore Codignola ed infine del senatore Iannelli).

Si passa quindi all'esame degli articoli sopra ricordati.

Sull'articolo concernente gli studenti lavoratori vengono presentati alcuni emendamenti.

I senatori Maria Lisa Cinciari Rodano, Valeria Bonazzola Ruhl e Piovano, ritenendo troppo generica e non vincolante la dizione del primo comma redatto dal Comitato, propongono, sui corsi per gli studenti in parola, che si precisi esplicitamente che questi dovranno essere organizzati insieme ad altre forme di attività didattica e di ricerca non facoltativamente ma obbligatoriamente, e in tempi ed orari concordati con le organizzazioni sindacali.

Il senatore Codignola propone analogamente, ma con un'altra dizione, che le università abbiano l'obbligo di organizzare detti corsi di insegnamento, oltre che attività di ricerca riservate agli studenti lavoratori, in orari capaci di soddisfarne le esigenze.

Il senatore Codignola mette in luce i caratteri specifici dell'abilitazione all'insegnamento secondario, che riguarda esclusivamente lo Stato, a differenza delle altre abilitazioni, che interessano invece anche i vari ordini professionali; mentre il ministro Misasi si dice disposto ad accedere in via di massima al principio di conferire all'università la preparazione all'abilitazione, non solo per l'insegnamento, ma anche per l'esercizio delle altre professioni. Suggerisce a tal fine un nuovo testo dell'articolo.

Riserve sulla opportunità di inserire anche questo argomento nel provvedimento di riforma universitaria vengono espresse invece dai senatori Carraro, Piovano, Iannelli e Bertola, mentre il senatore Giardina si dice non dissenziente, ed il senatore Codignola disposto anche ad accogliere la norma ventilata dal Ministro, purchè la disciplina attinente all'abilitazione all'insegnamento, e quella per le altre professioni restino nettamente distinte.

Infine il ministro Misasi dichiara di non insistere sulla propria proposta.

Una seconda questione, sollevata dai senatori Bonazzola Rùhi, Rossi, Papa e Romano, riguarda il corso *post lauream*, destinato alla formazione pedagogica e didattica, che mentre da una parte prefigura (essi rilevano) la istituzione *ex lege* di un dipartimento, anzi di un « super dipartimento », d'altro canto attribuisce al principio della « laurea abilitante » un significato diverso da quello che l'espressione letteralmente lascerebbe intendere.

Sullo stesso punto, poi, il senatore Piovano, sottolinea la necessità di collegare alla formazione pedagogica e didattica di cui ai corsi in parola, anche il tirocinio dei futuri insegnanti.

Ai precedenti oratori replicano i senatori Codignola, Falcucci, Carraro, De Zan e Baldini. Essi rilevano che, soprattutto dopo la liberalizzazione dei piani degli studi universitari, corsi specifici per i singoli insegnamenti, di formazione pedagogica e didattica, si rendono necessari, sia per quanti abbiano conseguito diplomi di laurea per loro natura destinati alla preparazione e formazione culturale dei docenti, sia e so-

prattutto per coloro che abbiano conseguito lauree per le quali tale finalità non è prevalente. Da parte del senatore Codignola, in particolare, viene poi messa in luce anche la necessità di comprendere espressamente, nella formazione di cui si tratta, anche il tirocinio guidato; mentre da parte del senatore Baldini viene sottolineata la correlazione esistente tra l'articolo in esame e la disposizione, già approvata nell'articolo 3 del testo della Commissione, che attribuisce ai dipartimenti il compito di organizzare, in generale, corsi di preparazione, di specializzazione e di aggiornamento professionale.

Replicano infine il relatore Bertola ed il Ministro della pubblica istruzione.

Il primo oratore mette in luce il significato della norma in esame, la quale innova sul principio accolto nel vigente ordinamento secondo cui per insegnare basti sapere, mentre ora si ritiene che per insegnare sia necessaria una preparazione pedagogica e didattica oltre che culturale; ed esprime poi dei dubbi sulla opportunità di precisazioni puntuali in ordine alla necessità del tirocinio, su cui (egli rileva) non vi è piena concordanza fra i pedagogisti. Infine la Commissione dopo che i senatori Cinciari Rodano, Romano e Piovano si sono dichiarati contrari al testo del Comitato, confermando le riserve espresse, in particolare, sull'istituzione del dipartimento di scienze educative, la Commissione accoglie l'articolo con alcune modifiche ai commi primo, secondo e terzo, (sono proposti rispettivamente dai senatori Codignola, De Zan e Cinciari Rodano).

Esso dispone che le università organizzino corsi annuali, per laureati, di formazione pedagogica comprendente il tirocinio didattico, per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento secondario di primo e secondo grado.

La preparazione dei predetti corsi sarà di competenza del dipartimento attinente alle scienze educative, in accordo con gli altri dipartimenti interessati.

I predetti corsi si concluderanno con una prova di accertamento che ha valore di esame di Stato per l'abilitazione professionale.

Con apposito regolamento saranno determinati i criteri di ammissione ai corsi e le modalità del loro svolgimento, nonché le prove culturali e professionali relative al tipo di abilitazione cui il candidato aspira.

Si passa quindi al successivo articolo, che viene accolto dopo che la Commissione ha consentito con un emendamento soppressivo proposto dal senatore Piovano, e dopo interventi dei senatori Zaccari, Iannelli (che si riserva di tornare eventualmente su alcuni punti concernenti la reciprocità di trattamento fra i vari Paesi), Codignola e Cinciari Rodano (che esprime il proprio dissenso sul punto dell'articolo attinente al dottorato di ricerca).

La norma dispone che le università, per attuare una collaborazione internazionale ai fini della ricerca e dell'insegnamento, saranno autorizzate: *a)* a procedere, in riferimento all'ammissione a corsi e al conferimento di titoli di studio, al riconoscimento, previ accertamenti, dei corsi seguiti, degli esami superati, dei diplomi di laurea e dei titoli accademici conseguiti presso università e istituti universitari e post universitari di altri Paesi, anche nei casi in cui l'equiparazione non sia stabilita da convenzioni internazionali; *b)* a facilitare, con opportuni provvedimenti anche di carattere finanziario, gli scambi di docenti, di studenti, di documentazioni e di strumenti didattici e di ricerca con università, facoltà, dipartimenti e istituzioni universitarie e post universitarie di altri Paesi; *c)* a concedere agli studenti la possibilità di svolgere, previo assenso dei Consigli di dipartimento o di corso di laurea, parte dei loro piani di studio presso università di altri Paesi; *d)* a riconoscere ai fini del conseguimento del dottorato di ricerca, l'opera prestata presso università e istituti universitari e post universitari di altri Paesi.

Indi il seguito dell'esame è rinviato alla ripresa pomeridiana dei lavori.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Per consentire la conclusione a termine breve dell'esame del provvedimento sulla riforma universitaria, il ministro Misasi pro-

pone che la Commissione torni a riunirsi anche durante la prossima sospensione dei lavori parlamentari; ad avviso dell'onorevole Ministro, il compito del Comitato di redazione deve ritenersi praticamente esaurito, essendo ancora da definire solo i punti concernenti il tempo pieno dei docenti di ruolo, le disposizioni finali relative alla posizione dei docenti non di ruolo in servizio all'entrata in vigore della riforma, e qualche ritocco riguardante norme già accolte (sulle quali egli si riserva di formulare delle proposte). L'oratore chiede quindi alla Commissione di compiere uno sforzo conclusivo e di portare a compimento l'esame della riforma almeno per la metà del prossimo mese di giugno.

Consentono in via di massima con il programma dei lavori proposto dall'onorevole Misasi, i senatori Codignola, Iannelli, Cinciari Rodano e Spigaroli.

Il senatore Codignola fa peraltro presente che fra le questioni in sospeso ve ne sono da annoverare anche altre, oltre a quelle accennate dal Ministro, fra le quali l'aspetto finanziario della riforma. Egli comunque propone che la Commissione, prima della conclusione dell'esame della riforma universitaria non affronti la discussione di nessun altro provvedimento.

Su quest'ultima proposta, esprime dissenso il senatore Spigaroli; mentre ad un accenno del senatore Romano al parere in corso di formulazione da parte dell'11ª Commissione in ordine agli articoli 40 e 41 del disegno di legge n. 612, il ministro Misasi esprime l'avviso che il tema dei dipartimenti clinici e degli ospedali d'insegnamento vada affrontato, non tanto in sede di riforma universitaria, quanto, successivamente alla sua emanazione, nel quadro di un provvedimento di raccordo fra tale riforma e la riforma ospedaliera recentemente entrata in vigore.

(La seduta, sospesa alle ore 14, viene ripresa alle ore 18,45).

Il relatore illustra brevemente il testo di un articolo redatto dal Comitato, sul tema dei « docenti associati ».

Nella discussione, quindi, vengono sollevati alcuni problemi; il senatore Romano ri-

tiene troppo rigida la disciplina proposta la quale, fra l'altro, fa dipendere da una decisione del Ministro della pubblica istruzione, sentito il CNU, la stipulazione del contratto di associazione; il senatore Codignola propone una diversa normativa circa i criteri di rinnovo del contratto e sottolinea la necessità di stabilire un preciso rapporto non superabile fra numero dei docenti di ruolo e numero dei docenti associati, oltre che, in generale il divieto di assegnare gli insegnamenti impartiti nel dipartimento (per evitare che si formi nuovamente una categoria di « incarichi ») a docenti associati; su quest'ultima linea, il senatore Piovano presenta anche un emendamento (poi ritirato) in cui si precisa che l'attività dei docenti a contratto dovrà essere integrativa e non sostitutiva dell'insegnamento svolto dai docenti del dipartimento; il senatore Spigaroli si domanda con quali criteri il dipartimento provvederà a supplire alle vacanze temporanee dei docenti di ruolo.

Dopo altri interventi dei senatori Antonicelli, Giardina, Iannelli, Falcucci, Baldini, replica il relatore, che conviene sulla necessità di introdurre qualche emendamento sui punti toccati, e propone di disciplinare con una norma a parte l'ipotesi delle vacanze temporanee.

Tale norma è quindi formulata dal relatore ed accolta dalla Commissione. Dispone che nel caso in cui un corso di insegnamento, per giustificati motivi, non possa essere tenuto regolarmente dal docente di ruolo titolare, potrà essere consentita una supplenza, di durata non superiore all'anno accademico, da attribuire ad un docente di ruolo della stessa università, o ad un docente associato, o ad uno studioso dichiarato meritevole di chiamata a norma del terzo ultimo comma del precedente articolo 12.

Si riprende nuovamente in esame l'articolo relativo ai docenti associati: la senatrice Ariella Farneti propone di sostituire l'ultimo comma, che riguarda i lettori di lingua straniera cittadini stranieri, con una norma la quale preveda un apposito ruolo per i predetti lettori (ivi comprendendovi anche i lettori di cittadinanza italiana).

Sull'argomento vengono forniti chiarimenti dal relatore, mentre il senatore Codignola si dice propenso per un sistema contrattuale di reclutamento del personale di cui si tratta.

Infine il comma è emendato sulla base di proposte formulate dal relatore ed accolte dal Ministro e dalla Commissione. Il relatore propone altresì la soppressione (su cui i senatori comunisti si dicono contrari) del limite massimo di settanta anni di età previsto nel testo del Comitato per l'ammissibilità al contratto di associazione, mentre il senatore Codignola propone una norma, su cui la Commissione conviene, tendente ad escludere dal contratto di associazione i docenti di ruolo in servizio in altri dipartimenti.

Infine con le modificazioni anzidette l'articolo viene accolto nel suo insieme dalla Commissione.

Secondo la norma in questione, i dipartimenti potranno associare studiosi, anche stranieri, per svolgere attività didattica e scientifica; il numero di tali studiosi non potrà peraltro essere superiore ad un decimo del numero dei docenti di ruolo del dipartimento. L'attività didattica e scientifica in parola non sarà sostitutiva degli insegnamenti impartiti nel dipartimento, ed i professori associati italiani non potranno insegnare come docenti di ruolo in altri dipartimenti.

Il docente associato sarà assunto con contratto di durata non superiore ai tre anni, il quale non potrà essere immediatamente rinnovabile.

Il compenso per l'attività del docente associato sarà fissato dall'università, su proposta dei dipartimenti interessati.

Per i lettori di lingua straniera continueranno a valere le norme sulle condizioni giuridiche ed economiche vigenti all'entrata in vigore della riforma.

Si passa quindi ad esaminare le parti accantonate nelle precedenti sedute relative all'articolo sul pieno tempo dei docenti universitari di ruolo.

Dopo un'osservazione del senatore Iannelli concernente un coordinamento formale fra l'ultimo periodo del settimo comma ed il decimo comma del testo già approvato,

su cui la Commissione conviene, il senatore Bertola si pronuncia sugli emendamenti rimasti in sospeso: si dice disposto ad accogliere quello proposto dai senatori Sotgiu, Romano ed altri (stabilisce il divieto dell'esercizio dell'attività professionale di carattere privato) suggerendo peraltro la sua integrazione con l'emendamento del senatore Iannelli, secondo il quale le condizioni, le modalità, i limiti di esercizio delle attività applicative aventi per contenuto prestazioni di carattere professionale che i docenti potranno essere autorizzati ad esercitare per riconosciute esigenze scientifiche didattiche, dovranno essere stabiliti dalla Giunta di Ateneo, assieme ai criteri di ripartizione, fra università e docente, dei relativi proventi.

Indi, dopo un intervento del senatore Piovano (al cui giudizio la soluzione prospettata non affronta il problema dei proventi in termini rinnovatori), il senatore De Zan propone che l'iscrizione all'Albo professionale speciale non consenta l'esercizio di attività professionali di carattere privato; la norma dovrebbe poi essere integrata, avverte il senatore De Zan, con l'emendamento del senatore Iannelli, sopra già ricordato.

Aderiscono i senatori Smurra e Franca Falcucci.

A giudizio del senatore Codignola, anche con tale emendamento la disciplina resterebbe incompleta, qualora non venisse precisato altresì il criterio della ripartizione dei proventi fra docente e Ateneo e fissato un limite massimo oltre il quale detti proventi non potrebbero essere destinati al docente.

Interviene il senatore Chiariello, contrario ai vari emendamenti sin qui presentati, mentre il ministro Misasi si dice consenziente con la soluzione prospettata dal senatore De Zan che, nel dare contenuto alle norme sul pieno tempo, lascia (egli osserva) margine anche all'autonomia universitaria.

Seguono altri interventi dei senatori Arnone e Codignola: esprimono dissenso rispetto all'avviso del Ministro, che è invece condiviso dal senatore Spigaroli.

Indi, dopo che il Ministro ha avvertito che il sistema andrà comunque sottoposto

alla verifica dell'esperienza, ha nuovamente la parola il senatore Codignola: sottolinea che sarebbe pericoloso affidare la ripartizione dei proventi in questione ed i relativi limiti di destinazione ad un organo come la Giunta di Ateneo, esposta (egli dice) al ricatto del deteriorare potere accademico; torna pertanto sulla proposta precedente di fissare (anche con criteri di una certa liberalità), per legge, un limite insuperabile per gli introiti in parola.

Quindi i senatori De Zan, Smurra, Franca Falcucci e Baldini propongono un nuovo emendamento, ad integrazione di quello da loro precedentemente presentato, ed in sostituzione dell'emendamento del senatore Iannelli: secondo tale norma, i criteri di ripartizione tra università e docente, dei proventi in questione, saranno stabiliti dalla Giunta di Ateneo, mentre la parte dei proventi destinata al singolo docente non potrà superare i limiti stabiliti dalla Giunta stessa, a mente di quanto disposto dal nono comma dell'articolo in esame.

Il senatore Codignola riconosce che l'emendamento proposto risolve il problema della ripartizione; osserva peraltro che nulla dice in ordine al limite massimo dei proventi ammissibili per il singolo docente. Concordano i senatori Papa e Maria Lisa Cinciari Rodano, ai quali replica il senatore Spigaroli, che fa presente anche la necessità di non creare disparità di trattamento nella disciplina delle libere attività professionali, sia nei confronti dei docenti secondari, sia nei confronti dei medici ospedalieri.

Le norme introdotte in materia dalla recente riforma ospedaliera sono quindi ricordate dal senatore Bertola: egli invita poi la Commissione a tenerle nel dovuto conto, pur dando atto della validità delle preoccupazioni di ordine sociale alla base delle proposte limitative dell'autonomia degli atenei suggerite dal senatore Codignola.

Il ministro Misasi, quindi, afferma di non poter condividere la sfiducia manifestata nella capacità della Giunta di Ateneo a resistere alle pressioni corporative di un ristretto numero di docenti di ruolo, mentre il senatore Romano (dopo altri interventi dei senatori Smurra, Codignola e Spigaroli)

sottolinea la necessità di valide premesse, per una seria disciplina del tempo pieno dei docenti di ruolo.

Indi, ad una proposta del senatore De Zan tendente a prevedere come eccezionale la autorizzazione allo svolgimento delle attività applicative dei docenti di ruolo aventi per contenuto prestazioni di carattere professionale, il senatore Codignola replica insistendo sulla propria proposta di un limite massimo dei proventi da destinare ai singoli docenti in rapporto all'ammontare dello stipendio da essi goduto.

Dopo altri interventi del ministro Misasi (il quale dubita che siffatta soluzione eviti situazioni di privilegio), e dei senatori Giardina e Cinciari Rodano, ha nuovamente la parola il Ministro della pubblica istruzione per proporre alla Commissione di accogliere interlocutoriamente gli emendamenti dei senatori Sotgiu ed altri (o, in subordine, la prima parte dell'emendamento Codignola; ovvero, in via ulteriormente subordinata, il primo emendamento dei senatori De Zan ed altri) ed altresì l'emendamento del senatore Iannelli (eventualmente emendato) o, in subordine, il secondo emendamento dei senatori De Zan ed altri, e quindi di approvare l'articolo nel suo insieme, accantonando invece il problema del limite massimo dei proventi più volte ricordati, da discutere contestualmente alla definizione della posizione giuridica dei docenti in carica nell'ambito del nuovo ordinamento.

Replicano i senatori Romano (propone di accantonare ogni emendamento e la definizione dell'articolo nel suo insieme) e Codignola (suggerisce di mettere in votazione lo emendamento dei senatori Sotgiu ed altri ed il secondo emendamento dei senatori De Zan ed altri, lasciando in sospeso ogni ulteriore votazione sia sul limite massimo dei proventi, sia sull'articolo nel suo insieme).

Quindi, dopo altri interventi del Ministro della pubblica istruzione, dei senatori Codignola e Iannelli e del relatore Bertola, il seguito dell'esame è rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 22,15.

LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E MARINA MERCANTILE (7ª)

MERCOLEDÌ 20 MAGGIO 1970

*Presidenza del Presidente
TOGNI*

Intervengono il Ministro della marina mercantile Mannironi, il Sottosegretario di Stato allo stesso Dicastero Cavezzali e i Sottosegretari di Stato per l'interno Mariani, per i lavori pubblici Scarlato e per i trasporti e l'aviazione civile Cengarle.

La seduta ha inizio alle ore 10,05.

In apertura di seduta, il Presidente informa la Commissione che il Presidente del Senato, aderendo alla richiesta rivoltagli, ha disposto che il disegno di legge n. 506, di iniziativa del senatore Piccolo, concernente gli assuntori delle ferrovie concesse, già assegnato all'esame congiunto delle Commissioni 7ª e 10ª, sia deferito all'esclusivo esame della 7ª Commissione; il presidente Fanfani non ha invece ritenuto di accogliere la richiesta di assegnazione in sede deliberante del disegno di legge n. 409, concernente la estensione agli invalidi di guerra di prima categoria di ex tabella D della concessione VIII con viaggi illimitati sulle Ferrovie dello Stato.

Il presidente Togni comunica altresì che da parte di vari senatori del Gruppo comunista è stata avanzata richiesta per un dibattito in Commissione, alla presenza dei responsabili dei Dicasteri dell'interno e dei lavori pubblici, in merito alle provvidenze che il Governo intende attuare a favore dei sinistrati di Pozzuoli, richiesta della quale egli si è fatto portavoce presso i suddetti Ministri.

Prende poi la parola il sottosegretario Mariani il quale, pur dichiarandosi pronto a rispondere ai quesiti ed alle osservazioni circa la situazione di Pozzuoli, fa presente che è in corso alla Camera un dibattito sulla stessa materia e che pertanto più utile sarebbe che il problema fosse affrontato sulla

base delle risultanze emerse nell'altro ramo del Parlamento; suggerisce pertanto un rinvio ad altra seduta, alla quale potrebbe partecipare il sottosegretario Pucci, attualmente assente da Roma, il quale presiede l'apposita commissione incaricata di studiare le provvidenze per le popolazioni in questione.

I senatori Abenante e Papa, nell'esprimere ferme critiche per il disinteresse dimostrato dal Governo nei confronti di un problema così grave ed urgente, chiedono che su questo tema la Commissione torni a riunirsi anche in via non formale nell'entrante settimana.

Il Presidente si riserva di decidere su tale richiesta.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Autorizzazione della spesa di lire 600 milioni per l'esecuzione dei lavori di completamento dell'acquedotto comunale di Gorizia** » (1176), approvato dalla Camera dei deputati.
(Discussione e approvazione).

Riferisce il presidente Togni, chiarendo che la necessità per il comune di Gorizia di disporre di un proprio acquedotto deriva dal fatto che, col trattato di pace, fu ceduto alla Jugoslavia il territorio ove sorgono gli impianti che alimentano detto comune, che pertanto versa al vicino Stato un canone annuo, cui lo Stato italiano contribuisce per circa 34 milioni di lire; invita pertanto la Commissione ad approvare il provvedimento.

Il sottosegretario Scarlato aderisce alle conclusioni del relatore.

Senza discussione sono quindi approvati i tre articoli e il disegno di legge nel suo complesso.

« **Proroga dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1967, n. 389, recante provvidenze per la demolizione del naviglio vetusto abbinata alla costruzione di nuove unità** » (950-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.
(Discussione e approvazione).

Il presidente dà lettura del parere favorevole della Commissione finanze e tesoro.

Il senatore Genco, relatore, dà brevemente ragione delle modifiche, concernenti unicamente l'onere e la copertura finanziaria, apportate al disegno di legge dalla Commissione trasporti dell'altro ramo del Parlamento.

Prende quindi la parola il senatore Fabretti, il quale, ribadito il voto contrario dei senatori comunisti espresso nella precedente discussione sull'argomento, rinnova al ministro Mannironi l'invito già rivolto al suo predecessore per un dibattito sulla politica che il Governo intende perseguire nel settore della marina mercantile.

Dopo brevi interventi del senatore Avezzano Comes, favorevole al disegno di legge, del senatore Raia, che preannuncia l'astensione dei senatori del PSIUP, e del relatore, il ministro Mannironi dichiara di essere a disposizione della Commissione per il richiesto dibattito sui problemi della marina italiana ed invita ad accogliere il disegno di legge.

Senza ulteriore discussione sono approvate le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati agli articoli 5 e 6 ed il disegno di legge nel suo complesso.

« **Integrazioni e modifiche della legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni, per l'esercizio del credito navale** » (951-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.
(Discussione e approvazione con modificazioni).

Il presidente Togni comunica che la Commissione finanze e tesoro, favorevole al provvedimento, ritiene tuttavia necessaria la soppressione dell'articolo 4 introdotto dalla Camera dei deputati, che avrebbe effetti negativi sul sistema creditizio nazionale.

Anche il relatore, senatore Genco, nell'invitare la Commissione ad accogliere il provvedimento, sottolinea gli inconvenienti cui si andrebbe incontro ove fosse approvato l'articolo 4 del quale, quindi, propone la soppressione.

Dopo interventi dei senatori Avezzano Comes e Fabretti, il quale ultimo preannuncia l'astensione dal voto del Gruppo comunista, il ministro Mannironi si dichiara favorevole alla proposta di soppressione.

Sono infine approvate le modifiche apportate al disegno di legge dall'altro ramo del Parlamento, ad eccezione dell'articolo 4 che viene soppresso, nonchè il disegno di legge nel suo complesso.

IN SEDE REFERENTE

« **Provvidenze per il completamento della ricostruzione e per la rinascita economica delle zone dell'Irpinia e del Sannio colpite dal terremoto dell'agosto 1962** » (742), d'iniziativa dei senatori Tanga ed altri;

« **Provvedimenti per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate del Sannio e dell'Irpinia** » (900-Urgenza), d'iniziativa dei senatori Chiaromonte ed altri.

(Seguito e conclusione dell'esame).

Il relatore, senatore Genco, illustra brevemente il testo degli articoli elaborato dalla Sottocommissione a suo tempo nominata e consegna alla presidenza uno schema di relazione per l'Assemblea.

Prendono quindi la parola: il senatore Crollalanza, che invita il presidente Togni a rendersi interprete presso il Presidente del Senato dell'estrema urgenza del provvedimento a favore delle popolazioni terremotate dell'Irpinia e del Sannio; il senatore Abenante, che si dichiara d'accordo sulle ragioni di urgenza prospettate dal precedente oratore ed il senatore Tanga, firmatario del disegno di legge n. 742, il quale, nel ribadire che il provvedimento sottoposto all'esame della Commissione costituisce un doveroso atto di solidarietà nei confronti di popolazioni duramente colpite da calamità naturali, informa la Commissione che il Governo sembra bene orientato ad intervenire a favore dei terremotati di cui si discute.

Il sottosegretario Scarlato, confermando quanto da ultimo sottolineato dal senatore Tanga, comunica che il Ministero del tesoro ha aderito ad una valutazione positiva circa gli interventi a favore dei terremotati dell'Irpinia e del Sannio e si è riservato di precisare in prosieguo di tempo l'onere finanziario che sarebbe in grado di sopportare.

Dopo brevi interventi su questioni particolari dei senatori Perri e Catalano, la Com-

missione approva il testo unificato dei disegni di legge n. 742 e n. 900 predisposto dalla Sottocommissione e dà mandato al relatore di stendere la relazione per l'Assemblea.

PER L'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 506, 521 E 527

Il senatore Abenante chiede che i disegni di legge nn. 506 e 521, concernenti gli assuntori delle ferrovie concesse, siano posti all'ordine del giorno di una seduta da tenersi entro la corrente settimana.

A sua volta il senatore Aimoni chiede che sia posto all'ordine del giorno il disegno di legge n. 527, concernente benefici a favore degli agenti delle Ferrovie dello Stato ex ufficiali combattenti della guerra 1940-1945.

Il Presidente si riserva di decidere.

La seduta termina alle ore 12.

LAVORO (10^a)

MERCOLEDÌ 20 MAGGIO 1970

Presidenza del Presidente
MANCINI

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Toros.

La seduta ha inizio alle ore 9,55.

IN SEDE REFERENTE

« **Conversione in legge del decreto-legge 1° maggio 1970, n. 210, concernente la proroga dell'obbligo contributivo previsto dall'articolo 10, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge 14 febbraio 1963, n. 60, per il finanziamento degli interventi della GESCAL** » (1189).

(Esame e rinvio).

Il relatore Pozzar illustra le finalità del decreto-legge, che è inteso ad evitare l'interruzione del gettito contributivo previsto dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, destinato al finanziamento degli interventi della Gestione case per i lavoratori. Dopo aver osservato che le condizioni stabilite dalla Costituzione per il ricorso allo strumento del

decreto-legge, sono state integrate, nel caso particolare, da un lato dalla scadenza della predetta legge e dall'altro dalla mancata approvazione, a causa della lunga crisi ministeriale, del disegno di legge n. 980 (presentato a suo tempo dal Governo al Senato), il relatore conclude invitando la Commissione ad approvare il disegno di legge di conversione.

Il presidente Mancini informa che la Commissione finanze e tesoro ha chiesto una proroga del termine per la trasmissione del parere sul disegno di legge. La Commissione rinvia quindi l'esame del disegno di legge per attendere il parere della Commissione finanze e tesoro.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Riordinamento e miglioramento delle prestazioni economiche della assicurazione contro la tubercolosi. Estensione dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi a tutti i lavoratori e loro familiari** » (1026), d'iniziativa dei senatori Pieraccini ed altri.

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni).

Il relatore Pozzar illustra il nuovo testo del disegno di legge, composto di otto articoli, che è stato predisposto dalla Sottocommissione costituita nella seduta di venerdì scorso. Rilevato che il nuovo testo conserva sostanzialmente la parte del disegno di legge riguardante il miglioramento delle prestazioni economiche ai cittadini colpiti da tubercolosi, rinviando ad un futuro provvedimento quella relativa alla generalizzazione dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, il relatore sottolinea in modo particolare gli oneri finanziari del provvedimento posti in luce da nuovi accurati conteggi. Il senatore Pozzar comunica infine che la Commissione finanze e tesoro ha trasmesso, in relazione al nuovo testo predisposto dalla Sottocommissione, parere favorevole con osservazioni.

Interviene quindi il sottosegretario di Stato Toros, che fa presente l'opposizione del Governo al testo predisposto dalla Commissione per il sensibile onere finanziario importato in modo particolare dall'articolo 4

del testo stesso. A parere del Governo, prosegue il sottosegretario di Stato Toros, il massimo possibile di miglioramento delle prestazioni nel particolare settore è previsto nel disegno di legge che il Governo stesso ha presentato in materia all'altro ramo del Parlamento. Il rappresentante del Governo conclude dichiarandosi contrario a elevare la misura del contributo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.

Il presidente Mancini, dato atto alla Sottocommissione del complesso e proficuo lavoro svolto, che non avrebbe potuto giungere a conclusione in sede di Commissione, avverte che si passerà alla discussione degli articoli nel testo proposto dalla Sottocommissione.

Approvato l'articolo 1 con un emendamento formale proposto dal Governo, è respinto, dopo interventi dei senatori Brambilla, Magno, Varaldo, Ricci, Torelli, Ferri e Pozzar, un emendamento del senatore Magno all'ultimo comma dell'articolo 2 con il quale si proponeva di affidare la decisione circa il trasferimento, ad altra istituzione sanitaria, del malato resosi responsabile di grave perturbazione della vita comunitaria, al Consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero. L'articolo 2 è poi approvato con un emendamento presentato dalla senatrice Dolores Abbiati Greco, che fa obbligo al direttore sanitario di sentire, ai fini della predetta decisione, la Commissione degenti.

Approvati quindi gli articoli 3 e 4, è respinto, dopo interventi contrari dei senatori Pozzar, Ferri, Coppo e Ferroni (i quali tutti sottolineano l'impossibilità di addvenire ad una estensione parziale dell'assicurazione contro la tubercolosi nel momento stesso in cui si rinvia la generalizzazione dell'obbligo assicurativo e, in particolare, l'estensione dell'assicurazione stessa in favore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e dei lavoratori autonomi), un emendamento della senatrice Dolores Abbiati Greco tendente ad inserire un articolo aggiuntivo per estendere senza condizioni il diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la tubercolosi in favore dei titolari di pensione a carico dell'assicurazione generale obbliga-

toria o dei fondi speciali sostitutivi della stessa.

La Commissione passa poi alla discussione dell'articolo 5. Il presidente Mancini dichiara precluso a seguito dell'approvazione dell'articolo 3, un emendamento presentato dal senatore Ferroni, inteso ad estendere in favore di tutti coloro che abbiano fruito nel corso dell'anno di prestazioni a carico dei consorzi provinciali antitubercolari, l'assegno natalizio previsto dall'ultimo comma dell'articolo 5 solo in favore di coloro che abbiano fruito delle predette prestazioni nel mese di dicembre.

I senatori Magno ed altri e Dolores Abbiati Greco, ritirano quindi i propri emendamenti rivolti rispettivamente il primo a parificare e il secondo a ulteriormente migliorare il trattamento economico degli assistiti dai Consorzi provinciali antitubercolari nei confronti del trattamento erogato in regime di assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi. Gli stessi senatori aderiscono ad un ordine del giorno, a firma dei senatori Pozzar, Ferri e Magno (che viene approvato alla unanimità dalla Commissione), con il quale si fanno voti perchè il Governo predisponga al più presto idonee misure legislative intese a raggiungere la parificazione delle prestazioni economiche e sanitarie e l'estensione della copertura dei rischi contro la tubercolosi in favore di tutti i cittadini, nella prospettiva di un compiuto sistema di sicurezza sociale.

Approvati successivamente gli articoli 5 e 6, la Commissione approva l'inserimento, dopo l'articolo 6, di un articolo aggiuntivo proposto dal presidente Mancini per fissare la decorrenza delle prestazioni, previste dal provvedimento, alla data di entrata in vigore dello stesso.

Il presidente Mancini sospende quindi la seduta per consentire un esame approfondito di una nuova formulazione degli articoli 7 e 8, relativi alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione del provvedimento, proposta dal relatore.

(La seduta, sospesa alle ore 12,20, viene ripresa alle ore 12,45).

La Commissione approva gli articoli 7 e 8 nella nuova formulazione proposta dal relatore, dopo che il rappresentante del Governo si è nuovamente dichiarato contrario al provvedimento per il notevole onere finanziario che esso comporta.

Dopo dichiarazioni di voto favorevoli dei senatori Di Prisco, Fermariello, Coppo e Ferri, la Commissione approva infine il disegno di legge nel suo complesso, con il seguente nuovo titolo: « Miglioramento delle prestazioni economiche a favore dei cittadini colpiti da tubercolosi ».

PER L'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 357

Il senatore Fermariello sollecita la conclusione dell'esame del disegno di legge « Modifiche alla legge 23 ottobre 1960, n. 1369, sul divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi » (357), d'iniziativa dei senatori Fermariello ed altri.

Dopo che il sottosegretario di Stato Toros ha preannunciato la presentazione di emendamenti del Governo al predetto disegno di legge, la Commissione decide di proseguire l'esame dello stesso nella prossima seduta.

La seduta termina alle ore 13,35.

IGIENE E SANITÀ (11^a)

MERCOLEDÌ 20 MAGGIO 1970

Presidenza del Presidente
CAROLI

Interviene il Ministro della sanità Mariotti.

La seduta ha inizio alle ore 10,10.

Il Presidente rivolge un cordiale saluto al ministro Mariotti, auspicando una feconda ed intensa collaborazione per la soluzione dei più urgenti problemi del settore sanitario.

Il ministro Mariotti ringrazia e assicura il suo impegno al fine di rendere piena-

mente operanti le leggi già approvate e di portare a compimento i nuovi provvedimenti che egli si accinge a presentare al Parlamento al fine di adeguare le nostre strutture sanitarie alle esigenze della società in sviluppo. Aggiunge inoltre che si ripromette di raggugliare periodicamente la Commissione sulle linee di politica sanitaria che egli intende seguire.

IN SEDE REFERENTE

« **Disciplina dell'attività di informazione medico-scientifica dei prodotti farmaceutici soggetti a registrazione** » (220), d'iniziativa dei senatori Lombardi ed altri;

« **Istituzione dell'Albo dei collaboratori scientifici esterni dell'industria farmaceutica e regolamento della relativa attività** » (309), d'iniziativa dei senatori Mancini ed altri;

« **Disciplina della professione di collaboratore scientifico esterno dell'industria farmaceutica** » (548), d'iniziativa dei senatori Valsecchi Pasquale ed altri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il senatore Albanese riferisce brevemente sui lavori della Sottocommissione incaricata di esaminare i tre disegni di legge in titolo, premettendo che, pur nella diversità delle opinioni e delle soluzioni prospettate, è stata comunque riconosciuta da tutte le parti politiche la necessità di una regolamentazione dell'attività dei collaboratori scientifici esterni dell'industria farmaceutica.

Dopo avere accennato ad alcuni aspetti che diversificano i tre provvedimenti, l'oratore si dichiara favorevole alla istituzione di un albo professionale, piuttosto che di un elenco apposito tenuto dal Ministero della sanità e dai medici provinciali, alternativa che è stata affacciata, ma che, a suo giudizio, presenta vari inconvenienti. Tale albo — egli precisa — oltre che tutelare giuridicamente la categoria e rafforzarne l'etica professionale, renderà impossibile l'immissione di elementi privi di titoli di studio e di sufficiente preparazione scientifica.

Per quanto riguarda i diplomi di laurea richiesti, il senatore Albanese afferma che non si dovrebbe allargarne troppo il numero; aggiunge che occorrerà ovviamente

studiare una ragionevole sanatoria per coloro che da un certo numero di anni (a suo avviso, almeno cinque) esercitano l'attività in questione.

Conclude comunicando che la Sottocommissione non ha avuto ancora il tempo di elaborare un testo unificato.

Prende quindi la parola il senatore Guanti, il quale lamenta il carattere commerciale e speculativo che contraddistingue oggi la propaganda dei prodotti farmaceutici, esercitata per di più da persone che molto spesso non esitano a praticare, per cattivarsi i medici, forme di scandaloso comparaggio. Data la gravità della situazione, egli ritiene che la creazione di un corpo di propagandisti alle dipendenze del Ministero della sanità — così come è stato prospettato in Sottocommissione dalla senatrice Minella Molinari — abbia un valido fondamento.

Il senatore Menchinelli sottolinea l'esigenza di considerare i provvedimenti all'esame non soltanto sotto il profilo contingente della regolamentazione giuridica della categoria, ma anche e soprattutto sotto quello fondamentale degli interessi della collettività e della organizzazione sanitaria globale.

A giudizio dell'oratore, è necessario eliminare il movente commerciale e tener fermo l'aspetto scientifico, potenziando l'opera di informazione, compito quest'ultimo che non dovrebbe essere abbandonato all'arbitrio dei privati, ma affidato ad organi statali, regionali e periferici. Propone infine che la Sottocommissione rediga una relazione scritta che tenga conto di questo fondamentale criterio.

A sua volta, il senatore Pinto, in un breve intervento, manifesta la sua preoccupazione che si stia perdendo di vista l'obiettivo di fondo, che è quello di precisare prima di tutto che cosa si debba intendere per informazione scientifica, di stabilire ciò che all'industria farmaceutica sia consentito o meno di fare e quali siano le industrie a cui è concesso servirsi di collaboratori scientifici. L'oratore è d'avviso che i propagandisti debbano essere reclutati essenzialmente nell'ambito dei medici e che occorra usare la massima cautela nello stabilire le modalità della sanatoria.

Prende successivamente la parola il senatore Argiroffi, il quale, nel ribadire le argomentazioni già addotte dagli oratori del Gruppo comunista, sottolinea anch'egli la necessità di sopprimere l'elemento speculativo, prevalente oggi dell'attività in questione, puntando invece essenzialmente sulle qualità tecnico-scientifiche dei professionisti impegnati. Egli aggiunge che il problema va visto ed affrontato in un quadro più ampio, che tenga conto della situazione abnorme che si verifica oggi in campo farmaceutico per la massiccia presenza nel nostro mercato di industrie straniere e sollecita, tra l'altro, il divieto della propaganda dei medicinali, specie da parte della televisione.

Dopo che il senatore Zelioli Lanzini ha dichiarato di ritenere inopportuna una prosecuzione del dibattito prima che la Sottocommissione abbia terminato i suoi lavori e sia in grado di riferire, prende la parola il ministro Mariotti, il quale si dichiara favorevole ad un rinvio dell'esame in attesa che il Comitato ristretto presenti la propria relazione che dovrebbe essere redatta nella più ampia prospettiva già sollecitata dai precedenti oratori e dovrebbe servire come contributo ed avvio ad un esame esauriente della situazione in cui si trova oggi il settore della produzione e distribuzione dei farmaci nel nostro Paese.

L'oratore ricorda come nella stragrande maggioranza i medicinali venduti in Italia altro non siano che imitazioni di prodotti stranieri e ribadisce la necessità che venga intrapresa dalle nostre industrie la ricerca farmacologica, fino ad ora pressochè ignorata, riservando ad essa gli oneri ingenti oggi impiegati dalla propaganda.

Il rappresentante del Governo ritiene altresì indispensabile una riduzione nel numero dei farmaci in commercio e la conseguente scomparsa di molte piccole aziende produttrici di medicinali, del tutto superflue. Il perpetuarsi dell'attuale situazione — egli aggiunge — non mancherebbe di ripercuotersi sul servizio sanitario nazionale a causa degli effetti negativi determinati dall'alto costo dei medicinali: si impone pertanto la creazione di tutta una serie di controlli democratici ai vari livelli, che assicurino la

corretta ed armonica realizzazione delle riforme che si vogliono introdurre. Soltanto nel quadro di queste esigenze fondamentali — conclude il ministro Mariotti — il problema della disciplina dei collaboratori scientifici dell'industria farmaceutica potrà trovare la sua giusta ed armonica collocazione e una razionale soluzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra seduta.

« Autorizzazione al Ministero della sanità a concedere — nei limiti di spesa previsti dall'articolo 12 della legge 6 agosto 1966, n. 625, recante provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi civili — contributi e sussidi per favorire la costruzione, l'adattamento, l'impianto ed il miglioramento di attrezzature di centri di riabilitazione per motulesi e neurolesi » (178), d'iniziativa del senatore Perrino.

(Rinvio del seguito dell'esame).

Il presidente Caroli avverte che il Presidente del Senato ha comunicato di non potere aderire al trasferimento del disegno di legge dalla sede referente alla sede deliberante, dal momento che i presentatori della richiesta di rimessione del provvedimento all'Assemblea — assegnato originariamente alla Commissione in sede deliberante — non hanno esplicitamente dichiarato di rinunziarvi.

Egli propone pertanto ai firmatari della predetta richiesta di fargli pervenire una lettera nella quale risulti in maniera inequivocabile la loro adesione al prospettato mutamento di sede.

« Deroga agli articoli 43 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e 65 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernenti l'assunzione del personale sanitario medico ospedaliero » (869), d'iniziativa dei senatori Perrino e Caroli.

(Rinvio dell'esame).

Il senatore Perrino illustra brevemente il disegno di legge di cui è firmatario, inteso a superare le gravi difficoltà in cui le amministrazioni ospedaliere si trovano, in attesa che possano essere svolti i regolari concorsi previsti dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132. Egli confida pertanto in un benevolo accoglimento del provvedimento da parte della Commissione.

In un breve intervento il ministro Mariotti dà assicurazioni che a giugno di quest'anno avrà inizio un primo ciclo degli esami di idoneità nazionale, mentre d'altro canto fa presente che non è possibile indire concorsi negli ospedali in base alla vecchia legge, dal momento che tutta la normativa in materia è venuta a cadere con l'entrata in vigore delle leggi delegate connesse con la riforma ospedaliera. Accogliendo la proposta del senatore Perrino — egli aggiunge — si correbbe il rischio di vedere impugnati ed invalidati i concorsi in questione, per cui il Governo non può che dichiararsi contrario alla proposta di legge.

La Commissione decide quindi, col consenso dello stesso presentatore, di rinviare l'esame del provvedimento.

IN SEDE CONSULTIVA

« **Disposizione sul collocamento a riposo degli ufficiali sanitari, medici condotti, veterinari condotti e ostetriche condotte** » (848), d'iniziativa dei senatori Cipellini e Gatti Caporaso Elena.
(Parere alla 1^a Commissione).

Dopo una breve illustrazione del senatore De Leoni, designato estensore del parere, la Commissione accoglie la proposta di trasmettere parere favorevole alla Commissione di merito.

« **Modificazioni alla legge 3 aprile 1958, n. 649, relativa all'assistenza medico sanitaria degli invalidi di guerra** » (913), d'iniziativa del senatore Bertone;

« **Misure per il riassetto normativo ed economico delle pensioni di guerra dirette e indirette** » (915), d'iniziativa dei senatori Borsari ed altri.
(Parere alla 5^a Commissione).

Il senatore Albanese, designato estensore del parere, al termine di una breve illustrazione dei due provvedimenti di contenuto in parte analogo, propone alla Commissione di esprimere parere favorevole.

Dopo brevi interventi dei senatori Perrino, che chiede alcuni chiarimenti, e Manen-

ti, che esprime qualche perplessità, la Commissione accoglie la proposta dell'estensore.

PER L'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 378
E 648

Il senatore Perrino raccomanda che i disegni di legge nn. 378 e 648, relativi al divieto di fumare nei locali di pubblico spettacolo, vengano sollecitamente posti all'ordine del giorno della Commissione.

La seduta termina alle ore 12,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sui fenomeni di criminalità in Sardegna

MARTEDÌ 19 MAGGIO 1970

*Presidenza del Presidente
MEDICI*

La seduta ha inizio alle ore 10.

La Commissione ascolta una relazione del deputato Zappa, coordinatore del primo Gruppo di lavoro, sull'attività svolta dal Gruppo e sulle proposte urgenti che sono suggerite dal Gruppo stesso in relazione a specifici problemi. Sul contenuto della relazione e sulla opportunità di proposte della Commissione in relazione a questioni di particolare rilevanza, intervengono i senatori Cuccu, Deriu, Lisi, Ossicini e Sotgiu, i deputati Camba, Lucchesi, Marras, Molè, Pazzaglia, Pirastu, Pitzalis, Zappa e il presidente Medici.

La Commissione approva quindi un ordine del giorno, illustrato dal deputato Lucchesi, con il quale si accoglie la relazione del primo Gruppo di lavoro e si dà mandato al Presidente di coordinare le proposte ivi contenute con i suggerimenti emersi nel corso della discussione e con le proposte che saranno avanzate dagli altri Gruppi, in modo da predisporre un testo organico da sottoporre alla Commissione.

La seduta termina alle ore 13,45.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sugli eventi del giugno-luglio 1964
(istituita con legge 31 marzo 1969, n. 93)**

MERCOLEDÌ 20 MAGGIO 1970

*Presidenza del Presidente
ALESSI*

La seduta ha inizio alle ore 10,30.

La Commissione prosegue nella discussione sulle risultanze dell'istruzione documentale e testimoniale in ordine alle questioni sottoposte dal Presidente Alessi ai fini della stesura della relazione sui punti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1 della legge istitutiva.

Intervengono nella discussione il senatore Terracini, il deputato Buffone ed il senatore Cifarelli.

(La seduta, sospesa alle ore 13,30, è ripresa alle ore 19).

La Commissione, dopo un breve dibattito sull'ordine dei lavori, riprende a discutere sui temi trattati nella mattinata.

Svolge un ampio intervento il deputato Biondi.

La seduta termina alle ore 23,30.

PRESIDENZA E INTERNO (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 20 MAGGIO 1970

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Tesauro, ha deliberato di esprimere:

parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge:

« Aumento dei posti organici delle carriere del personale non insegnante delle Univer-

sità e degli Istituti di istruzione universitaria e degli Osservatori astronomici e Vesuviano » (1216), approvato dalla Camera dei deputati (*alla 6^a Commissione*).

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

Commissioni riunite

7^a (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile)

e

10^a (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

Giovedì 21 maggio 1970, ore 10

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. Norme per il riordinamento della GESCAL e per un programma triennale di costruzione di alloggi per lavoratori (980).

2. Norme per l'attuazione di un programma di interventi straordinari per la edilizia popolare ed economica (981).

1^a Commissione permanente

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno)

Giovedì 21 maggio 1970, ore 11

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti (1054-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Deputati ALMIRANTE ed altri; AMADEI Giuseppe e PALMIOTTI; AMADEI Giuseppe e PALMIOTTI; EVANGELISTI; TOZZI CONDIVI ed altri; CARADONNA; PALMITESSA; PROTTI; SPADOLA; LENOCI ed altri; ROBERTI ed altri; CANESTRARI ed altri; SPADOLA; IANNIELLO; COTTONI; FODERARO; DARIDA; de' COCCI e CICCARDINI; PATRINI ed altri; AMODIO; LUZZATTO ed altri; FREGONESE ed altri; PICA ed altri; PUCCI; URSO ed altri. — Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati (1208) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5ª Commissione permanente

(Finanze e tesoro)

Giovedì 21 maggio 1970, ore 9,30

In sede deliberante

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. MARTINELLI ed altri. — Norme complementari della legge 23 dicembre 1966, n. 1139, avente per oggetto: « Condono di sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria » (425).

2. Modifiche alla legge 6 marzo 1958, n. 206, recante autorizzazione alla vendita a trattativa privata di un compendio demaniale situato in Venezia, località Punta Sabbioni (342).

3. BRUSASCA. — Modifica alle disposizioni in materia di restituzione dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati e di istituzione di un diritto compensativo (imposta di conguaglio) sugli analoghi prodotti importati, relativamente alle stoppe di canapa (denominate « stoppe di stigliatura o di campagna ») (369).

4. TRABUCCHI ed altri. — Integrazioni e modifiche alle disposizioni sulle pensioni di guerra a favore delle vittime di violenza carnale ad opera di forze armate operanti o per fatti attinenti alla guerra (210).

5. MURMURA. — Autorizzazione a cedere al comune di Vibo Valentia il compendio demaniale « Pennello » sito nello stesso comune (90).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Provvedimenti in materia di diritti dovuti all'Ente nazionale per la protezione degli animali (326).

2. Riorganizzazione del dopolavoro dei Monopoli di Stato (746).

3. Compenso per le notifiche degli atti dell'Amministrazione finanziaria relativi all'accertamento ed alla liquidazione delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli affari (170).

4. TANGA e RICCI. — Passaggio al demanio dello Stato dell'ex aeroporto « Olivola » in Benevento e sua destinazione a sede dell'Aero-club (266).

5. Integrazione degli stanziamenti per la concessione di contributi negli interessi sui finanziamenti agevolati e snellimento delle procedure per la determinazione dei tassi agevolati (1117).

6. Applicazione delle norme di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 8 della legge 12 agosto 1962, n. 1289, al personale del Provveditorato generale dello Stato preposto ed addetto alla vigilanza e controllo delle fabbricazioni delle carte da avvalorare, della stampa delle carte valori e degli stampati a rigoroso rendiconto, nonchè alla vigilanza sulle produzioni e consegne nell'ambito dell'Istituto poligrafico dello Stato (1092).

7. Autorizzazione a permutare due immobili siti in Milano facenti parte del patrimonio dello Stato (fabbricato già sede dell'ex gruppo rionale fascista « Baracca » ed area di mq. 800 dell'ex caserma « Ge-

nerale Villata ») con l'area di mq. 2.900 del compendio ex gruppo rionale fascista « Fabio Filzi », di proprietà del Comune di Milano (260).

8. SPIGAROLI ed altri. — Modificazione del diritto d'uso perpetuo spettante al Pio Ritiro di Santa Chiara con sede in Piacenza sul compendio demaniale denominato « ex Convento di Santa Chiara » sito in detto capoluogo e autorizzazione al trasferimento alla Pia Società di San Francesco Saverio per le missioni estere con sede in Parma, per il prezzo di lire 9.900.000, del compendio medesimo parte in piena e parte in nuda proprietà (336).

9. Autorizzazione a vendere al comune di Venezia vari immobili di proprietà dello Stato (352).

10. CASSIANI ed altri. — Autorizzazione a vendere a trattativa privata, in favore della « Provincia di San Francesco di Paola dell'Ordine dei Minimi », l'edificio patrimoniale disponibile dello Stato, costituente l'ex caserma « Domenico Moro » in Cosenza (735).

11. LOMBARI. — Autorizzazione a vendere in favore dell'Ordinario diocesano di Caserta un'area di circa mq. 3.900 facente parte del complesso denominato « Caserma Andolfato » per la costruzione di una nuova chiesa ed opere parrocchiali annesse (751).

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

1. Nuove norme sull'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero (1132) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. DE LUCA. — Autorizzazione a vendere, a trattativa privata, in favore della Casa salesiana di S. Giovanni Bosco denominata « Borgo ragazzi di Don Bosco », una porzione del compendio patrimoniale disponibile dello Stato costituente l'ex Forte Prenestino di Roma (803).

3. MURMURA. — Esenzione dal pagamento dell'imposta prevista dall'articolo 28, tariffa allegato A), del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, per le anticipazioni di tesoreria agli Enti locali (513).

4. MURMURA ed altri. — Trattamento tributario relativo all'indennità di carica per gli amministratori dei comuni (661).

5. DAL CANTON Maria Pia. — Riscatto del corso scolastico per il conseguimento del diploma di ostetrica ai fini della pensione (666).

6. ZUGNO e DAL FALCO. — Provvedimenti tributari per i lavoratori autonomi del commercio (811).

7. TERRACINI. — Del giuramento fiscale di verità (524).

8. Interventi per la riconversione e ristrutturazione di imprese industriali (1120).

9. VIGNOLO ed altri. — Provvedimenti per gli invalidi per servizio, per i loro congiunti e per i congiunti dei caduti per servizio (536).

10. Assegnazione al Mediocredito centrale di somme per la concessione di contributi sugli interessi per operazioni ordinarie (1091).

11. DE MARZI ed altri. — Modifica dell'articolo 65 del testo unico sulle imposte dirette riguardante la determinazione del reddito agrario (245).

12. LUSOLI ed altri. — Riconoscimento dell'allevamento zootecnico intensivo quale attività formatrice di reddito agrario (499).

13. CORRIAS Efisio e DERIU. — Integrazione delle disposizioni transitorie sull'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza (709).

14. BERTHET. — Trasferimento di beni immobili dello Stato e della ex GIL alla Regione Valle d'Aosta (552).

15. Conversione in legge del decreto-legge 1° maggio 1970, n. 195, recante disposizioni in materia d'imposta generale

sull'entrata, d'imposta di conguaglio e di altri diritti diversi dai prelievi agricoli (1185).

16. Variazioni al bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1970 (1° provvedimento) (1228) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. Norme intese a disciplinare particolari forme di concessione di prestiti e di finanziamenti (128).

2. Norme sulla programmazione economica (180). (*Rinviato dall'Assemblea alla Commissione nella seduta del 2 ottobre 1969*).

3. ZUGNO ed altri. — Modificazioni alla tassa di concessione governativa sulle licenze di importazioni di armi non da guerra nonchè esenzione dall'imposta di bollo degli atti relativi al trasporto, alla esportazione ed alla importazione delle armi in genere (812).

4. LIMONI ed altri. — Riordinamento del ruolo speciale transitorio degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza (800).

5. ZUGNO ed altri. — Estensione agli atti di compra-vendita di terreni stipulati tra parenti fino al terzo grado dei benefici fiscali previsti dalla legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive integrazioni e modificazioni (1089).

6. AVEZZANO COMES ed altri. — Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra (387).

7. BERTONE ed altri. — Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra (402).

8. NENCIONI ed altri. — Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra (507).

9. MASCIALE ed altri. — Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra (535).

10. BORSARI ed altri. — Misure per il riassetto normativo ed economico delle pensioni di guerra dirette ed indirette (915).

11. SCHIETROMA. — Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra (945).

12. BERGAMASCO ed altri. — Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra (1064).

13. NENCIONI ed altri. — Abrogazione del secondo capoverso della lettera f) dell'articolo 2 della legge 18 marzo 1968, numero 313, sul riordinamento della legislazione pensionistica di guerra (963).

6^a Commissione permanente

(Istruzione pubblica e belle arti)

Giovedì 21 maggio 1970, ore 9,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. Riforma dell'ordinamento universitario (612).

2. NENCIONI ed altri. — Modifica dell'ordinamento universitario (30).

3. GERMANO' ed altri. — Nuovo ordinamento dell'Università (394).

4. GRONCHI ed altri. — Provvedimenti per l'Università (408).

5. SOTGIU ed altri. — Riforma della Università (707).

6. BALDINI e DE ZAN. — Assunzione nel ruolo dei professori aggregati e stabilizzazione dell'incarico di alcune categorie di incaricati liberi docenti (229).

7. FORMICA. — Nuove provvidenze per i tecnici laureati delle Università (236).

8. ROMANO ed altri. — Esercizio dei diritti democratici degli studenti nella scuola (81).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

MONTINI ed altri. — Esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio e di licenza dell'istituto d'arte (680).

III. Esame dei disegni di legge:

1. Deputati BIGNARDI ed altri; LETTIERI ed altri. — Estensione delle norme di cui all'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 456 (749) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. CODIGNOLA ed altri. — Aumenti di spesa per l'attribuzione di assegni di studio universitari e di borse di studio di addestramento didattico e scientifico (1149).

3. BERTOLA ed altri. — Incremento dei fondi stanziati nell'esercizio 1970 per gli assegni di studio agli studenti universitari e per le borse di addestramento didattico e scientifico (1171).

IV. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. BLOISE ed altri. — Estensione alle maestre giardiniere dei benefici previsti dall'articolo 22 della legge 18 marzo 1968, n. 444 (617).

2. SPIGAROLI ed altri. — Modifiche ed integrazioni alla legge 22 novembre 1961, n. 1282, relativa al riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi (337).

3. BLOISE ed altri. — Attribuzione al provveditore agli studi della competenza in materia di promozione ad ordinario, di passaggio definitivo di ruolo e di proroga del periodo di prova dei professori delle scuole medie (1107).

4. BLOISE ed altri. — Modifiche agli articoli 2 e 9 della legge 13 giugno 1969, n. 282, riguardante il conferimento degli

incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria (1150).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Compenso per lavoro straordinario al personale direttivo degli istituti di istruzione secondaria e artistica (1119).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Deputati CAROLI ed altri. — Interpretazione autentica dell'articolo 4 e integrazioni della legge 13 giugno 1969, n. 282, concernente gli insegnanti di educazione fisica (1134) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Aumento dei posti organici delle carriere del personale non insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria e degli Osservatori astronomici e Vesuviano (1216) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

8ª Commissione permanente

(Agricoltura e foreste)

Giovedì 21 maggio 1970, ore 9,30

In sede redigente

Seguito della discussione del disegno di legge:

Disciplina dell'attività sementiera (784).

9ª Commissione permanente

(Industria, commercio interno ed estero, turismo)

Giovedì 21 maggio 1970, ore 12

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

SPAGNOLLI ed altri. — Aumento del contributo annuo a favore del Club alpino italiano (1118).

**Giunta consultiva
per gli affari delle Comunità europee**

Giovedì 21 maggio 1970, ore 9,30

Esame della Relazione governativa sull'attività delle Comunità economiche europee per l'anno 1969 (integrata da una trattazione sull'attività della Comunità europea del carbone e dell'acciaio) (Doc. XIX n. 2).

**Commissione parlamentare d'inchiesta
sul fenomeno della mafia in Sicilia**

(PALAZZO MONTECITORIO)

Giovedì 21 maggio 1970, ore 10,30

**Commissione parlamentare d'inchiesta
sugli eventi del giugno - luglio 1964
(istituita con legge 31 marzo 1969, n. 93)**

(PALAZZO MONTECITORIO)

Giovedì 21 maggio 1970, ore 10,30

*Licenziato per la stampa dall'Ufficio delle Commissioni
parlamentari alle ore 1 del giorno 21 maggio 1970*